



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 303

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 4 novembre 2014

I N D I C E

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag. 5
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>	

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro):	
<i>Plenaria</i>	Pag. 10
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):	
<i>Plenaria (antimeridiana) (*)</i>	
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>	
10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 17)</i>	» 15

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:	
<i>Plenaria</i>	Pag. 16
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 18
2 ^a - Giustizia:	
<i>Plenaria</i>	» 20
5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria</i>	» 31
6 ^a - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i>	» 36

(*) *Il riassunto dei lavori delle Commissioni 5^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera) (congiunte) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 303^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 novembre 2014.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	45
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 134)</i>	»	45
<i>Plenaria</i>	»	46
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	66
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42)</i>	»	87
<i>Plenaria</i>	»	87
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	101
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 100)</i>	»	111

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	112

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	<i>Pag.</i>	116

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	117
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	118
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	119
<i>Comitato mafia</i>	»	119
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	120
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	123
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	124
<i>Plenaria</i>	»	124

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 4 novembre 2014

Plenaria

15^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
BOCCIA

indi della Vice Presidente della V Commissione della Camera
SALTAMARTINI

Intervengono il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, accompagnato dalla dottoressa Chiara Goretti e dal dottor Alberto Zanardi, il direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, accompagnato dalle dottoresse Paola Giachetto e Maria Carla Gallotti e dai dottori Raffaele Rinaldi e Gianluca Smiriglia, il presidente dell'ANCE, Paolo Buzzetti, accompagnato dal vice direttore generale, Antonio Genari, dai dottori Marco Zandonà e Flavio Monosilio e dalle dottoresse Stefania Di Vecchio e Ginevra Sotirovic, il segretario generale di Confindustria Giorgio Spaziani Testa, accompagnato dal dottor Giovanni Gagliani Caputo, il segretario generale di Confartigianato Imprese, Cesare Fumagalli, accompagnato dai dottori Bruno Panieri, Danilo Barduzzi, Claudio Giovine, Marco Capozzi, Vincenzo De Luca e Antonello Oliva e dalle dottoresse Stefania Multari e Francesca Stifano, il presidente dell'ANCI e sindaco di Torino, Piero Fassino, accompagnato dal segretario generale Veronica Nicotra e dai dottori Marco Tumiati e Giuseppe Pellicano, il componente dell'Ufficio di Presidenza dell'UPI e presidente della Provincia di Pavia, Daniele Bosone, accompagnato dal presidente della

Provincia di Vicenza e sindaco di Vicenza, Achille Variati, dal direttore generale dell'UPI, Piero Antonelli, dal dottor Francesco Delfino e dalle dottoresse Luisa Gottardi e Barbara Perluigi, il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, accompagnato dal segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Marchello Mochi Onori, dal presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, dal coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza delle Regioni e Province autonome e assessore all'economia, crescita e semplificazione della Regione Lombardia, Massimo Garavaglia, dall'assessore al bilancio, patrimonio e demanio della Regione Lazio, Alessandra Sartore, dall'assessore al bilancio e controllo finanziario finanze e tributi della Regione Veneto, Roberto Ciambetti, dal vice segretario generale della Regione Lombardia, Antonello Turturiello, accompagnato dai dottori Giacomo Ciriello, Roberto Nepomuceno e dalle dottoresse Isabella Votino e Maria Chiara Grandis, il direttore della programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio della Regione Lazio, Marco Marafini, il dirigente della Regione Veneto, Antonio Maritati, il dirigente delle risorse finanziarie della Regione Piemonte, Giovanni Lepri, i componenti della segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Paolo Alessandrini, Marina Principe e Stefano Mirabelli, il segretario confederale della CGIL, Danilo Barbi, accompagnato dal dottor Riccardo Sanna, il segretario confederale della CISL, Maurizio Petriccioli, accompagnato dal dottor Angelo Marinelli, il segretario generale della UIL, Luigi Angeletti, accompagnato dal segretario generale aggiunto Carmelo Barbagallo e dal dottor Antonio Passaro, i dirigenti della UGL, Giuseppe Carezza, Fiovo Bitti e Claudia Tarantino e il presidente di Assoprevidenza, Sergio Corbello, accompagnato dal dottor Gianfranco Verzaro.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BOCCIA avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2015-2017: audizione dei rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe PISAURO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati PALESE (*FI-PdL*), FASSINA (*PD*), CARIELLO (*M5S*), TANCREDI (*NCD*), MARCHI (*PD*) e GUERRA (*PD*), nonché il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), ai quali replica il presidente PISAURO

Il presidente BOCCIA ringrazia per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti dell'ABI

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il direttore generale dell'ABI, Giovanni SABATINI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati GALLI (*PD*), CASO (*M5S*) e CURRÒ (*M5S*), nonché il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), ai quali replica il direttore generale SABATINI.

Il presidente BOCCIA ringrazia per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti dell'ANCE e della Confedilizia

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il presidente dell'ANCE, Paolo BUZZETTI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il deputato FANUCCI (*PD*), nonché i senatori SANTINI (*PD*) e LANZILLOTTA (*SCpI*), ai quali replica il presidente BUZZETTI.

Il segretario generale di Confedilizia, Giorgio SPAZIANI TESTA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati LATRONICO (*FI-PdL*) e PALESE (*FI-PdL*), ai quali replica il segretario generale SPAZIANI TESTA.

Il presidente BOCCIA ringrazia gli intervenuti per le esaurienti relazioni svolte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti di R.ETE Imprese Italia

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il segretario generale di Confartigianato Imprese, Cesare FUMAGALLI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati PALESE (*FI-PdL*), LATRONICO (*FI-PdL*), D'INCÀ (*M5S*) e PISANO (*M5S*) e i senatori SANTINI (*PD*) e GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), ai quali replica il segretario generale FUMAGALLI.

Il presidente BOCCIA ringrazia per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presidente della Regione Piemonte, Sergio CHIAMPARINO, il presidente dell'ANCI e sindaco di Torino, Piero FASSINO e il componente dell'Ufficio di Presidenza dell'UPI e presidente della Provincia di Pavia, Daniele BOSONE svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati PALESE (*FI-PdL*), GUIDESI (*LNA*), CARIELLO (*M5S*), MELILLA (*SEL*) e MELILLI (*PD*), nonché la senatrice ZANONI (*PD*), ai quali replicano il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presidente della Regione Piemonte, CHIAMPARINO, il presidente dell'ANCI e sindaco di Torino, FASSINO e il presidente della Regione Lombardia, Roberto MARONI.

Il componente dell'Ufficio di Presidenza dell'UPI e presidente della Provincia di Pavia, BOSONE, fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente BOCCIA ringrazia per le esaurienti relazioni svolte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL e della UGL

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il segretario confederale della CGIL, Danilo BARBI, il segretario confederale della CISL, Maurizio PETRICCIOLI, il segretario generale della UIL, Luigi ANGELETTI e il dirigente confederale dell'UGL, Giuseppe CARENZA svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati MELILLA (*SEL*), LIBRANDI (*SCPI*), MARCHI (*PD*) e TANCREDI (*NCD*), ai quali replicano il segretario generale della UIL, ANGELETTI, il segretario confederale della CGIL, BARBI, il segretario confederale della CISL, PETRICCIOLI e il dirigente confederale dell'UGL, CARENZA.

Il presidente BOCCIA ringrazia per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti di Assoprevidenza

La presidente SALTAMARTINI introduce l'audizione.

Il presidente di Assoprevidenza, Sergio CORBELLO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

La presidente SALTAMARTINI ringrazia per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 4 novembre 2014

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

PALMA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1642) Deputato CAUSI ed altri. – Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore per la 6^a Commissione MOSCARDELLI (PD) mette in primo luogo in evidenza l'importanza del disegno di legge in esame al fine dell'adeguamento dell'ordinamento italiano alla necessità di contrastare l'area delle attività illecite, in linea con le linee guida dell'OCSE. In particolare, la figura di reato dell'autoriciclaggio consente di intervenire su un'ingente massa di risorse attraverso procedure mirate.

Dopo aver rilevato l'opportunità di apportare miglioramenti al testo riguardo a specifici profili, quali, tra l'altro, la disciplina concernente i soggetti terzi, il relatore si sofferma sulle disposizioni attinenti l'ambito di competenza della Commissione finanze e tesoro. Rileva quindi che l'articolo 1, comma 1, introduce nel decreto-legge n. 167 del 1990 gli articoli 5-*quater*, 5-*quinquies*, 5-*sexies* e 5-*septies*.

L'articolo 5-*quater* individua gli elementi principali della procedura di *disclosure*. Destinatario della procedura è chiunque abbia violato gli ob-

blighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990. Il comma 2 dell'articolo dispone che la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura stessa.

Il comma 3 dispone che l'Agenzia delle entrate abbia trenta giorni di tempo per comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria per l'utilizzo dell'informazione ai fini dell'esclusione della punibilità per i delitti di cui al successivo articolo 5-*quinqies*, comma 1, lettere *a*) e *b*), mentre il comma 4 prevede che ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, e qualora ricorrano determinate condizioni, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009.

Il comma 5 dispone, tra l'altro, che la procedura di collaborazione volontaria possa essere attivata fino al 30 settembre 2015.

Il comma 6 stabilisce che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il direttore dell'Agenzia delle entrate debba individuare specifiche disposizioni per gli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera dai residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla dichiarazione delle disponibilità detenute presso istituti elvetici.

L'articolo 5-*quinqies* indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.

L'articolo 5-*sexies* attribuisce al direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di disciplinare le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari.

L'articolo 5-*septies* prevede il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater*, anch'esso introdotto nel citato decreto-legge dall'articolo 1 in esame. Dà quindi analiticamente conto dei commi di tale articolo da 1 a 6.

Il comma 7 destina le entrate derivanti dall'attuazione della procedura ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione a quattro finalità: pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno; esclusione dai medesimi vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; investimenti pubblici; Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il comma 9, lettera *a*), autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, mentre la lettera *b*) conferma l'autorizzazione per l'Agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale.

L'articolo 2 innalza il limite al di sotto del quale non vi è l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi relativamente ai depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, portandolo a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000 euro.

L'articolo 4, infine, individua la copertura finanziaria dell'onere derivante dal predetto articolo 1, comma 9, lettera *a*).

Svolge l'ulteriore relazione introduttiva il presidente PALMA (*FI-PdLXVII*), in sostituzione del senatore D'Ascola, relatore per la 2^a Commissione, illustrando le parti di competenza sul reato di autoriciclaggio e la sua collocazione nell'ambito del disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché sul potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

Precisa, innanzitutto, che l'articolo 3 si compone di cinque commi.

Con il primo, si ridefinisce la risposta sanzionatoria per il delitto di cui all'articolo 648-*bis* del Codice penale. Con il successivo secondo comma si opera in modo simmetrico per il reato di cui all'articolo 648-*ter*.

In entrambi i casi, la pena della multa è aumentata in modo significativo, muovendosi dall'iniziale cornice edittale da 1.032 a 15.493 euro, per pervenire ad una sanzione che ammonta, ora, da 5.0000 a 25.0000 euro.

Per quanto riguarda la nuova fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio che verrebbe introdotta dall'articolo 3, comma 3, del disegno di legge, riepiloga che i profili di particolare delicatezza che hanno occupato dottrina e lavori parlamentari, con particolare riferimento alle questioni poste dall'introduzione di una simile fattispecie nell'ordinamento. Un primo profilo rilevante è quello di scegliere con accuratezza i delitti presupposto dell'autoriciclaggio.

L'opzione normativa adottata dalla Camera dei deputati è quella di non selezionare la condotta criminosa a presupposto base per l'integrazione del reato, cioè nella fattispecie semplice di autoriciclaggio. La scelta è caduta, dunque, solo sull'esclusione dei reati colposi. Il reato presupposto è dunque di qualunque natura, indifferentemente dal bene giuridico protetto dalla norma penale e prescindendosi dall'ammontare della sanzione che l'ordinamento vi riconduce.

Naturalmente, tale scelta operata dall'altro ramo del Parlamento ha per conseguenza di dover fondare con particolare rigore il legame tra reato presupposto e reato presupponente nella descrizione stessa della condotta.

Così la condotta incriminata è quella di chi «impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla Commissione di tale delitto».

Rileva, quindi, che la triade di verbi inseriti nel testo dovrebbe esaurire le azioni di occultamento, senza comprendere un riferimento residuale ad altre condotte offensive né esplicitamente menzionare l'attività di trasformazione e confusione dei beni, del denaro o delle altre utilità oggetto del delitto. Sopprime il rilievo per cui la condotta deve ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, del denaro o delle altre utilità citate, il che dovrebbe forse far ricadere il delitto *de quo* tra quelli di pericolo concreto. L'elemento distintivo del reato presupposto affiora, invece, nel sistema delle circostanze previsto dai commi successivi: la pena da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500 ad euro 12.500 si applica se la provenienza è da un reato punito con una pena inferiore nel massimo ai cinque anni. Si consegna anche alla capacità di copertura sminuente di questa circostanza attenuante l'obiettivo di evitare che l'autoriciclaggio finisca per punire in modo particolarmente aspro condotte bagatellari, quali il furto cui segue, ad esempio, la sostituzione della refurtiva o altre condotte a progressività criminosa microlesiva.

Segue a questa forma attenuata dell'autoriciclaggio, un ulteriore correttivo in termini di risposta sanzionatoria. Infatti, il terzo comma dell'articolo 648-*ter*.1 dispone che si applicano comunque le pene principali se i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le finalità o le condizioni di cui all'articolo 416-*bis*.

Il quarto comma introduce poi una causa speciale di non punibilità che lascia esente da pena la condotta di chi limita la fruizione dei beni, del denaro o di altra utilità oggetto proprio del delitto di autoriciclaggio, alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Infine, il sistema di graduazione delle pene è completato da due ulteriori disposizioni. L'una determina un'aggravante se il delitto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. L'altra, invece, prevede la riduzione della pena della metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte sortiscano ulteriori conseguenze o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro o delle altre utilità provenienti da delitto.

Chiude l'articolo il richiamo all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale, secondo il quale, come noto, le disposizioni dell'articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il presidente PALMA (*FI-PdLXVII*) si sofferma brevemente, da ultimo, sul tema dello strumento e della sede in cui si intende inserire il reato di autoriciclaggio. Si tratta di una scelta non banale, dato che l'autoriciclaggio è qualificato come delitto contro il patrimonio, la cui formulazione e portata incriminatrice sortiscono effetti sull'intero impianto dei reati previsti dal Titolo XIII, del Libro II, del Codice penale. Al riguardo, ricorda che, secondo numerosi contributi dottrinari, sarebbe opportuno introdurre un complessivo riordino delle fattispecie di reato a protezione di beni giuridici diversi da quelli tradizionalmente difesi dal codice penale, meditando, ad esempio, sull'introduzione di una categoria autonoma di de-

litti contro la libertà di impresa e il sistema della concorrenza. Questa ed altre questioni costituiscono elementi di riflessione anche per valutare il legame tra il delitto di autoriciclaggio e la disciplina della c.d. *voluntary disclosure* prevista dalla parte di articolato del disegno di legge già illustrata dal correlatore per la 6^a Commissione permanente, senatore Moscardelli.

Il presidente PALMA auspica, infine, che tali elementi possano essere approfonditi nel corso della discussione generale, tanto più che essi hanno rappresentato altrettanti spunti e argomenti di confronto nel corso dell'esame parlamentare e della relativa fase istruttoria dei disegni di legge n. 19 e connessi, in materia di contrasto alla corruzione.

D'accordo con il presidente Marino, il presidente PALMA preannuncia l'ipotesi di una seduta delle Commissioni riunite per la giornata di martedì 11 novembre alle ore 19. Nel corso di tale seduta potrà avere inizio la discussione generale in vista della quale prega i senatori delle Commissioni riunite di pronunciare per tempo la propria volontà di iscriversi a parlare.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 4 novembre 2014

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 20 alle ore 21,10

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELLA PROPOSTA DI NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE (ISIN) (ATTO N. 42)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 4 novembre 2014

Plenaria

214^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(281) *MARINELLO ed altri. – Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

(358) *RANUCCI. – Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

(643) *NENCINI ed altri. – Disciplina della rappresentanza di interessi*

(806) *D'AMBROSIO LETTIERI. – Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

(992) *MANCONI e ICHINO. – Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

(1191) *MILO ed altri. – Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

(1497) *Isabella DE MONTE ed altri. – Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

(1522) *ORELLANA e BATTISTA. – Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

(1632) *Laura PUPPATO ed altri. – Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi*

- e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1191, 1497 e 1522, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1632 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il relatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) riferisce sul disegno di legge n. 1632, d'iniziativa della senatrice Puppato e di altri senatori, recante norme in materia di attività di rappresentanza di interessi. In particolare, la proposta assegna all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il compito di vigilanza, al fine di assicurare la trasparenza e la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali pubblici. Si prevede, infatti, che presso l'ANAC sia istituito l'elenco dei portatori di interessi particolari e si definiscono i criteri per l'iscrizione a tale elenco, così come le condizioni ostative. Sono, inoltre, individuati i doveri degli iscritti, tra i quali quello di redigere ogni anno una relazione sull'attività svolta sottoposta alla verifica dell'Autorità.

Si dispone l'istituzione del registro degli interessi e dei contatti dei decisori pubblici, anch'esso sottoposto al controllo dell'Autorità nazionale anticorruzione. Si definiscono, altresì, le responsabilità dei decisori pubblici e, in particolare, gli obblighi di audizione degli iscritti all'elenco nella fase di elaborazione della decisione pubblica.

Oltre ad assicurare adeguata pubblicità dell'elenco e del registro, nell'ambito di una sezione dedicata del proprio sito *internet*, l'ANAC è tenuta ad adottare un codice di comportamento rivolto ai portatori di interessi particolari.

Sono, infine, stabiliti i casi tassativi in cui le disposizioni del presente provvedimento non si applicano, nonché le sanzioni in caso di inosservanza.

Rilevato che il contenuto della proposta è sostanzialmente analogo a quello dei disegni di legge precedentemente illustrati, propone che esso sia trattato congiuntamente agli altri già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (*Misto*), richiamando il contenuto del disegno di legge n.1522, a sua prima firma, sottolinea l'esigenza di introdurre nell'ordinamento una regolazione della rappresentanza professionale di interessi, in conformità con le linee guida delineate dall'OCSE.

Sottolinea che l'attività di *lobbying* è utile per il decisore pubblico, in quanto strumento indispensabile per acquisire informazioni tecniche, che si affianca all'attività conoscitiva delle Commissioni parlamentari.

È necessario, tuttavia, rendere trasparenti le attività, le finalità, i mezzi umani e finanziari impiegati dai gruppi di rappresentanza degli interessi. A tal fine, l'attività di *lobbying* deve conformarsi ai principi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali, anche mediante l'istituzione, presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, di un registro pubblico dei rappresentanti di interessi. Inoltre, per evitare conflitti di interesse, ritiene opportuno prevedere che decisori pubblici e rappresentanti delle istituzioni non pos-

sano svolgere l'attività di rappresentanza di interessi se non dopo due anni dalla cessazione del mandato o dell'incarico.

Propone, infine, di svolgere audizioni di rappresentanti del Consiglio d'Europa e della Commissione di Venezia, nonché rappresentanti dell'OCSE, per acquisire elementi informativi sulle esperienze dei Paesi europei che hanno già disciplinato tale attività.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

Sottocommissione per i pareri

73^a Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 15,25.

(1167 e 953-A) Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1070) BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati
(Parere alla 2^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1349) MARCUCCI ed altri. – Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,35.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 4 novembre 2014

Plenaria

158^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA informa che lo scorso 30 ottobre il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione copia di una lettera con la quale la Presidenza della Camera dei deputati ha chiesto l'attivazione della procedura di intese in relazione all'esame dei disegni di legge in materia di prescrizione dei reati (Atti Senato nn. 1384 e 1574). Fa presente quindi di aver in data odierna predisposto una lettera di risposta della quale illustra brevemente i contenuti.

Prende atto la Commissione.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI

Il presidente PALMA invita la Commissione ad esprimersi in ordine ai tempi di conclusione dell'*iter* di esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi, in particolare decidendo se concluderne l'esame questa settimana o la prossima. Sottolinea inoltre l'esigenza, prima del voto finale, di effettuare una attenta valutazione delle esigenze di coordinamento del testo anche derivanti dalla pregressa approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1.

Il vice ministro COSTA, nel rispetto delle prerogative della Commissione in ordine alla definizione dei tempi di esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, ritiene che l'*iter* di esame dei disegni di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati debba essere celermente concluso anche in considerazione dell'avvio di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti del nostro Paese.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) chiede chiarimenti in ordine al seguito dei lavori sul disegno di legge governativo n. 1626, anch'esso in materia di responsabilità civile dei magistrati.

Il presidente PALMA fa presente che il contenuto del disegno di legge governativo in materia di responsabilità civile dei magistrati è stato in parte recepito in puntuali proposte emendative presentate all'Atto Senato n. 1070 già da tempo adottato come testo base dalla Commissione. Ricorda, inoltre, che lo scorso 30 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti ai citati emendamenti avanzati dal Governo. Precisa inoltre che, per un mero errore tipografico, il subemendamento 2.301 testo corretto/10 è stato erroneamente attribuito, come primo firmatario, al senatore Caliendo invece che al reale ed unico proponente, il senatore Barani.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) si domanda per quale ragione il Consiglio superiore della magistratura si sia pronunciato in sede consultiva sul disegno di legge n. 1626 e da chi sia stato sollecitato tale parere.

Su tale questione si apre un breve dibattito cui prendono parte i senatori LUMIA (*PD*), GIOVANARDI (*NCD*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il presidente PALMA.

Il presidente PALMA, in considerazione delle questioni poste dal rappresentante del Governo propone quindi di destinare le sedute di domani alla conclusione dell'*iter* d'esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(922) Maurizio ROMANI ed altri. – Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente PALMA informa la Commissione di aver nominato, quale nuovo relatore sul provvedimento, il senatore Casson. Pertanto gli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 otto-

bre sono fatti propri dal nuovo relatore. Con riguardo poi alla proposta 1.30, il senatore Casson ha depositato una riformulazione, pubblicata in allegato, la quale reca l'espunzione dalla fattispecie incriminatrice di traffico di organi prelevati da persona vivente di ogni riferimento al lucro quale elemento di dolo specifico. Conclude ricordando che il prossimo giovedì, alle ore 18, scadrà il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti da ultimo citati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

– e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*), nel rappresentare la posizione «laica» del proprio Gruppo ritiene che la questione afferente alla regolamentazione dei diritti e dei doveri delle coppie omosessuali non possa più essere ignorata dal Parlamento. Il nostro Paese attualmente, insieme alla Grecia, rappresenta nello scenario europeo, ordinamento che non appresta alcuna tutela ai diritti delle coppie fra persone dello stesso sesso. L'esigenza di una regolamentazione oltre ad essere stata sollecitata dal legislatore comunitario, è stata anche prospettata in un *obiter dictum* dalla Corte costituzionale la quale ha invitato il Parlamento a colmare una evidente anomia.

Per quanto riguarda il merito delle proposte all'esame della Commissione ricorda la posizione espressa dal Presidente del proprio partito, il

quale, in una recente intervista, si è espresso favorevolmente alla introduzione di una disciplina analoga a quella prevista nell'ordinamento tedesco.

Sempre nel merito, ritiene necessaria una riflessione ulteriore sulle norme della proposta di testo unificato che consentono l'adozione, da parte delle coppie omosessuali, dei figli biologici di uno dei partner: si finisce, in tal modo, per legalizzare surrettiziamente pratiche di fecondazione ad oggi illegali nel nostro Paese.

Un ulteriore approfondimento meritano anche le previsioni in materia di reversibilità, non ultimo per ragioni di sostenibilità finanziaria.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ritiene che ogni intervento normativo in materia di famiglia o di regolamentazione delle unioni fra persone dello stesso sesso non possa prescindere dal dato costituzionale. In base a quanto previsto dall'articolo 29 della Carta fondamentale, e confermato del resto da una costante giurisprudenza della Corte costituzionale, nel nostro ordinamento, l'unica tipologia coniugale costituzionalmente legittima è rappresentata dal matrimonio eterosessuale. Esprime quindi un giudizio fortemente critico sulla proposta di testo unificato, manifestando la propria preferenza per le forme di regolamentazione previste nei passati disegni di legge sui Dico o sui Pacs ovvero nella più recente proposta di legge sui cosiddetti DiDoRe. Relativamente alla ricordata intervista del presidente Berlusconi osserva come questi, nel rispondere alle domande poste dall'intervistatore si sia espresso favorevolmente sulla eventuale previsione di patti privati regolati dal diritto civile per la disciplina dei diritti e dei doveri nell'ambito delle coppie dello stesso sesso e non già a favore della legittimazione del matrimonio omosessuale.

In particolare, con riguardo all'articolo 10 del testo unificato ritiene che il legislatore stia intervenendo su questioni delicatissime, quali quelle relative al cosiddetto «fine vita» che meriterebbero invece una più attenta disciplina. In proposito, fa presente peraltro che a legislazione vigente analoghe misure non sono previste per i coniugi.

Particolari perplessità destano poi le previsioni in tema previdenziale e di reversibilità. Nel sollecitare una riflessione più approfondita anche su tale tema, ricorda come l'istituto della reversibilità sia volto a garantire la famiglia come disciplinata dalla Carta costituzionale. Sono indubbi inoltre i costi in termini economici e sociali che l'estensione di tale diritto anche alle coppie omosessuali rischierebbe di determinare, soprattutto perchè l'istituto potrebbe prestarsi ad usi strumentali.

Si sofferma poi sulle previsioni in materia di adozioni sottolineando come l'indiretta legittimazione di forme di fecondazione surrogata rischi di porre evidenti problemi anche applicativi. In proposito ricorda come negli Stati Uniti d'America sia fra le altre anche in corso una *querelle* sul diritto della madre surrogata a non consegnare il figlio concepito ai genitori biologici. Dubbi di costituzionalità in termini di violazione del principio di uguaglianza rischiano inoltre di porsi qualora si ammettesse la cosiddetta adozione interna.

Svolge quindi ampie considerazioni sulla tematica relativa alle nuove forme di fecondazione, negando la sussistenza di un diritto assoluto alla genitorialità.

Ritiene poi insussistente e pretestuosa la tesi di coloro che sostengono l'esigenza di favorire l'adozione di minori da parte delle coppie omosessuali, al fine di sottrarli alle più dure condizioni di vita negli istituti. Egli ritiene, infatti, che in determinati periodi storici, quando le autorità preposte alle adozioni sia nazionali che internazionali si dimostravano più sollecite, non si sia posto un problema in ordine alla sorte dei bambini in stato di adottabilità.

Il presidente PALMA ribadisce che la questione relativa alla reversibilità meriti un approfondimento, anche con riguardo alla disciplina vigente per i matrimoni eterosessuali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.5 (testo 2), 1.7 (testo 3), 1.11 (testo 2), 2.1 (testo 2), 2.2 (testo 2) e 3.1, 3.2, 3.3 (identici). Sui restanti emendamenti il parere è contrario. Con riguardo agli emendamenti 1.12, 4.3 e 4.5 invita i presentatori a ritirarli.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), al fine di evitarne la decadenza, aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dall'ex senatrice Alberti Casellati. Per analoghe ragioni sottoscrive anche gli emendamenti 1.2 e 1.4 del senatore Falanga.

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.5 (testo 2).

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.6 il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene sull'emendamento 1.7 (testo 3), invitando a sopprimere il primo periodo del capoverso 5-bis.

La relatrice FILIPPIN (*PD*), alla luce dei rilievi svolti dal senatore Caliendo invita i senatori a riformulare l'emendamento 1.7 (testo 4).

Il senatore LUMIA (*PD*) accedendo alla richiesta della relatrice riformula l'emendamento 1.7 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato; tale proposta emendativa, posta ai voti, è approvata.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.8 e 1.9, la Commissione respinge l'emendamento 1.10.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.11 (testo 2), con conseguente preclusione del successivo emendamento 1.11.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira quindi l'emendamento 1.12.

Si apre quindi un dibattito sugli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (testo 2) al quale prendono parte i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*), BUCCARELLA (*M5S*), MUSSINI (*Misto-MovX*), il presidente PALMA, il vice ministro COSTA e la relatrice FILIPPIN (*PD*).

La relatrice FILIPPIN (*PD*), alla luce della discussione testè svoltasi, invita i rispettivi firmatari a riformulare gli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (testo 2) in un testo 3.

Gli identici emendamenti 2.1 (testo 3) e 2.2 (testo 3) pubblicati in allegato, previa dichiarazione di voto contrario della senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*), sono posti ai voti ed approvati.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira quindi l'emendamento 2.3.

Risulta invece precluso l'emendamento 2.4.

Con un'unica votazione, la Commissione approva gli identici emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, con conseguente preclusione dell'emendamento 3.4.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 4.1 il quale, posto ai voti, risulta respinto.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 4.2.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*), accedendo alla richiesta della relatrice, ritira l'emendamento 4.3.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.4, il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 4.5.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo come modificato dalle proposte emendative approvate, autorizzandola nel contempo ad apportare le modifiche di coordinamento che si dovessero rendere necessarie.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 922**Art. 1.****1.30 (testo 2)**CASSON, *relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

”Art. 601-bis. - (*Traffico di organi prelevati da persona vivente*) – Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo, procura organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi di cui al comma 1.».

1.31CASSON, *relatore**Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 416 del codice penale, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: "di cui agli articoli 600, 601" sono inserite le seguenti: ", 601-bis";

Art. 2.

2.30

CASSON, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. All'articolo 22-*bis* della legge 1 aprile 1999, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "da tre a sei" con le seguenti:
"da tre a otto
- b) il comma 2 è abrogato;

2. L'articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458 è abrogato.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1209**Art. 1.****1.7 (testo 4)**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

«5-bis. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis"».

Art. 2.**2.1 (testo 3)**

CAPPELETTI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 2.**

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'affidatario deve essere convocato, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore".».

2.2 (testo 3)

PALMA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 2.**

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'affidatario deve essere convocato, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore".».

BILANCIO (5^a)

Martedì 4 novembre 2014

Plenaria**304^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 16,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è munito di relazione tecnica aggiornata, verificata positivamente, fatta eccezione per l'articolo 34, comma 7.

Per quanto di competenza, in relazione al testo, rilevano, in particolare, l'articolo 5, in cui si introducono misure volte a favorire l'integrazione delle tratte della rete autostradale, in modo tale che i meccanismi tariffari si possano distribuire su infrastrutture diverse. Al riguardo, andrebbe, innanzitutto, chiarito se possano profilarsi anche effetti di minor gettito fiscale dalla possibilità che i concessionari ricorrano, anche per gli investimenti già previsti nei previgenti atti di concessione, a forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente. Infatti, tale evenienza appare plausibile in presenza di investimenti già programmati e già scontati nei tendenziali di finanza pubblica. In tal senso, andrebbe anche valutato se le norme in oggetto non possano configurare una rinuncia

ad eventuali maggiori entrate che potrebbero derivare dall'effettuazione di nuove gare per l'assegnazione delle concessioni.

Per quanto concerne l'articolo 7, con riferimento all'assegnazione alle Regioni di 110 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, andrebbe chiarito se la nuova tipologia di spesa cui saranno destinate le risorse presenta un profilo di spendibilità coerente con quello assegnato al fondo sviluppo e coesione e già scontato nei saldi di finanza pubblica. Con riferimento all'estensione ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del maggio 2012 e dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 ed individuati dal Commissario delegato, delle norme che l'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2014 ha dettato in favore delle popolazioni della provincia di Modena, e al fine di valutare e circoscrivere gli effetti finanziari derivanti dalla norma, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli interventi da effettuare, le effettive disponibilità da destinare allo scopo e l'assenza di pregiudizio nei confronti delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente.

In merito all'articolo 10, laddove, pur considerando che, in linea di principio, il maggiore rischio di escussione delle garanzie aggiuntive della Cassa depositi e prestiti Spa, ivi previste, possa essere «meramente eventuale», va sottolineato che l'incremento delle dotazioni di stanziamento del bilancio dello Stato riferite ai rischi di escussione di garanzie erariali (comma 1, lettera *d*)), dovrebbe essere sempre calibrato sulla concreta possibilità che tali garanzie risultino attivate.

In merito all'articolo 16, ricorda che alla riduzione del rapporto tra posti letto e numero di abitanti su scala nazionale erano ascritti dal decreto-legge n. 95 del 2012 risparmi pari a 50 milioni di euro annui. Premesso che il Governo ha successivamente chiarito che, sulla base della dimensione della regione Sardegna, l'effetto finanziario della disposizione in argomento è valutabile in circa 9 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, per quanto riguarda la copertura dei maggiori oneri derivanti dal suddetto incremento delle prestazioni sanitarie ottenute da operatori privati all'interno del bilancio regionale, andrebbe acquisita conferma della sostenibilità, per la regione, di una rimodulazione delle spese non obbligatorie nell'ambito del suddetto bilancio.

Sul versante delle entrate, poi, in particolare sull'articolo 16-*bis*, in tema di disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa che ridisciplina l'intera normativa concernente i canoni per gli accessi alla rete autostradale gestita dalla ANAS, per i profili di copertura, considerato che il comma 23-*septies* pone espressamente il relativo onere a carico delle risorse già previste dalla legislazione vigente in favore dell'ANAS quale corrispettivo del contratto di programma – parte servizi – dalla stessa stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, andrebbe innanzitutto confermato che il contributo annuo previsto dal contratto di programma-parte servizi, per il 2014, ammonta a 588,5 milioni di euro e che esso consente la copertura del nuovo onere mediante una riduzione degli altri fabbisogni di spesa.

In merito all'articolo 20, comma 3, e 21, comma 7, laddove sono apportate, rispettivamente, modifiche alla disciplina vigente delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e agevolazioni tributarie per l'acquisto di abitazioni, per quanto riguarda la copertura finanziaria, andrebbe valutata la compatibilità dei tetti di spesa a fronte di oneri configurati in previsione atteso che, in tali circostanze, ai sensi della normativa contabile, andrebbe associata ai due dispositivi una specifica clausola di salvaguardia a garanzia della compensazione degli eventuali effetti aggiuntivi di spesa rispetto alle risorse stanziare; clausola che andrebbe, peraltro, conformata ai consueti criteri di automaticità ed effettività.

Quanto all'articolo 34, comma 7, laddove è prevista la sottrazione alla disciplina del patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali per le bonifiche ambientali, andrebbero forniti i motivi della mancata attribuzione di effetti finanziari derivanti dall'esclusione dal patto di stabilità interno, di interventi e opere di bonifica, da parte degli enti territoriali interessati.

Sull'articolo 40, in tema di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga segnala che il prospetto riepilogativo, per quanto riguarda la quota inoptata, riporta un diverso impatto tra il saldo netto da finanziare (l'intera quota pari a 200 milioni nel 2014) e l'impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento (60 milioni nel 2014, 20 milioni nei successivi esercizi 2015 e 2016) su cui andrebbe fatta luce.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 68 del 2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO si riserva di produrre, nella seduta anti-meridiana di domani, le risposte ai rilievi formulati dal relatore, ulteriori rispetto a quelli che già trovano un chiarimento nella relazione tecnica aggiornata.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede se, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, tutte le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento siano state effettivamente recepite nel testo del disegno di legge di conversione del decreto.

Il presidente AZZOLLINI fa presente come le condizioni formulate dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati siano state tutte inserite nel testo del disegno di legge di conversione.

Il vice ministro MORANDO ricorda che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la Commissione bilancio non ha inserito, tra le condizioni, l'espunzione dell'articolo 34, comma 7, nonostante la contrarietà su di esso formulata dalla Ragioneria generale dello Stato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) interviene, poi, per chiedere chiarimenti sulla portata normativa dell'articolo 1, comma 10, in merito al

rapporto tra la sottoscrizione del contratto di programma tra il Governo e Rete ferroviaria italiana S.p.a, da un lato, e il decreto interministeriale di recepimento di tale contratto, dall'altro.

Il PRESIDENTE fornisce chiarimenti sulla procedura disciplinata dal comma 10 dell'articolo 1, ricordando che lo schema di contratto di programma viene recepito, onde acquisire efficacia *erga omnes*, da un apposito decreto interministeriale. Su tale schema di decreto le Commissioni parlamentari competenti per materia sono quindi chiamate a formulare il parere entro un determinato termine, scaduto il quale il decreto interministeriale può, comunque, essere emanato. Rileva, infine, che tale procedura, ovviamente, non attiene ai profili di carattere finanziario.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1329) Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Luigi MARINO (PI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, quindi, l'approvazione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

La Commissione, verificata la presenza del prescritto numero legale, approva, quindi, un parere di nulla osta.

(1330) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore Luigi MARINO (PI), in sostituzione del relatore Sangalli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma del fatto che le amministrazioni interessate possano svolgere gli adempimenti previsti dall'articolo 19 dell'Accordo ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il vice ministro MORANDO fornisce le rassicurazioni richieste circa la fattibilità, ad invarianza degli oneri, degli adempimenti di cui all'articolo 19 dell'Accordo.

Il RELATORE propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

La Commissione, verificata la presenza del prescritto numero legale, approva, quindi, un parere di nulla osta.

(1327) Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

(Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo alla disciplina dei redditi di natura finanziaria (articolo 10), che la relazione tecnica stima una perdita di gettito di 340.000 euro in ragione d'anno, applicando un'aliquota del 20 per cento. Al riguardo, ricorda che la predetta aliquota è stata innalzata al 26 per cento dall'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014. Onde escludere il rischio di una perdita di gettito superiore rispetto a quella rappresentata, risulta, quindi, necessario aggiornare la relazione tecnica – peraltro risalente all'11 febbraio 2014, ossia prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina – e, in assenza di altri elementi, provvedere ad un corrispondente adeguamento della copertura finanziaria recata dall'articolo 30. Per ulteriori rilievi, rinvia alla Nota di lettura del Servizio del bilancio n. 67 del 2014.

Il vice ministro MORANDO fa presente che, per effetto della nuova tassazione dei redditi di natura finanziaria, l'onere complessivo derivante dal provvedimento in esame ammonta a 393.000 euro annui a decorrere dal 2015, ossia 9.000 in più rispetto a quelli quantificati dall'articolo 31 del disegno di legge in titolo.

Il relatore DEL BARBA (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 31, comma 1, delle parole "euro 384.000 annui" con le seguenti: "euro 393.000 annui"».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 4 novembre 2014

Plenaria**152^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1651) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*), in premessa, esprime riserve circa l'esiguità del tempo concesso al Senato per l'esame del provvedimento successivamente all'approvazione del disegno di legge di conversione in titolo da parte della Camera. Quanto alle parti di competenza della Commissione ne fornisce una dettagliata illustrazione. Nota innanzitutto che l'articolo 6 del decreto-legge n. 133, al comma 1 prevede la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.

Il comma *2-ter* dell'articolo 9, modificando il decreto-legge n. 185 del 2008, precisa che i soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI) direttamente ovvero tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista. Il comma *2-quater* modifica l'articolo

10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, includendo il riferimento agli immobili di proprietà pubblica utilizzati per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica fra quelli per i quali le regioni, per la programmazione triennale 2013-2015, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa Depositi e Prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico.

L'articolo 10, comma 1, integra le disposizioni concernenti i finanziamenti concessi nell'ambito della «gestione separata» (che utilizza la raccolta del risparmio postale garantita dallo Stato) e della «gestione ordinaria» (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale) della Cassa Depositi e Prestiti. A tal fine, vengono modificati in più punti i commi 7 e 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, che ha trasformato la Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni. In particolare la lettera *a*) estende il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate tramite gestione separata, includendo, oltre quelle concernenti soggetti pubblici e quelle da loro promosse, già previste nella disciplina vigente, anche le operazioni in favore dei soggetti privati in settori di interesse generale, da individuare (lettera *c*)) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, come previsto dal medesimo articolo 5, alla lettera *e*) del comma 11. La lettera *b*) allarga invece il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate con la gestione ordinaria includendo le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinate non più solo alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche ma, in modo più ampio, anche ad iniziative di pubblica utilità, nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico, estendendo gli interventi di CDP finanziati con la gestione ordinaria (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale) ai territori montani e rurali per investimenti nel campo della *green economy*. La lettera *d*), infine, amplia le possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte dalla Cassa diverse da quelle operate nell'ambito della gestione ordinaria. A tal fine consente che la garanzia sulle esposizioni assunte (o previste) dalla Cassa non debba necessariamente articolarsi con riferimento a ciascun esercizio finanziario, prevede che il rilascio della garanzia medesima non richieda la rinuncia all'azione di regresso sulla Cassa ed, infine, nel ribadire la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato, elimina il requisito che debba trattarsi delle garanzie onerose concesse a condizioni di mercato. La disciplina dei criteri e delle modalità operative, la durata e la remunerazione della garanzia dello Stato è rimessa ad una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa Depositi e Prestiti Spa.

Il comma 2 interviene sulla disciplina impositiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per estendere il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea anche agli Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri.

Il comma 2-bis, modificando la disciplina dell'attività di Cassa Depositi e Prestiti contenuta nel decreto-legge n. 269 del 2003, prevede che possano essere effettuate in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali le operazioni svolte da Cassa Depositi e Prestiti in seno alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e si affida a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione di criteri e modalità per l'effettuazione di dette operazioni.

L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dei cosiddetti *project bond*, contenuta nell'articolo 157 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006).

All'articolo 15, il comma 1 promuove l'istituzione di un Fondo di servizio, avente durata di dieci anni prorogabili, avente lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico positivo e che necessitino di adeguata patrimonializzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 individua lo scopo del Fondo nel sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 e con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.

Il comma 3 prevede che potranno sottoscrivere quote del Fondo i soli investitori istituzionali e professionali: la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro, sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti, ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento. Tali investimenti dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie», risultanti dalle rilevazioni periodiche del credito bancario effettuate dalla Banca d'Italia.

Ai sensi del comma 4, Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.

Il comma 5 affida la gestione del Fondo ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica gestita dai sottoscrittori, che assicuri la massima partecipazione, trasparenza e non discriminazione degli operatori finanziari iscritti all'apposito albo delle società di gestione del risparmio tenuto, ai sensi dell'articolo 35 del TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998), dalla Banca d'Italia.

Con il comma 6 sono specificate le caratteristiche obbligatorie della procedura di evidenza pubblica per la selezione del gestore del fondo, con l'obbligo di escludere le offerte che prevedano remunerazioni di carattere speculativo, prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo, e quelle che non prevedano la presenza di un comitato di controllo. Inoltre l'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.

Ai sensi del comma 7, il soggetto gestore del Fondo deve operare in situazione di neutralità e imparzialità rispetto ai sottoscrittori. Deve inoltre rendere note ai sottoscrittori ed al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni in cui si trovi in conflitto di interesse.

Il comma 8 impone al medesimo soggetto di trasmettere annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'operatività del fondo, insieme ad una banca dati completa per ciascuna operazione.

Il comma 9 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo, al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, e le modalità organizzative del Fondo stesso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 15-*bis*, modificando l'articolo 4, comma 1, della legge n. 49 del 1985, esclude che i crediti derivanti dai finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione o erogati dalle società finanziarie per interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali abbiano privilegio anche sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata e concessi alle cooperative di lavoratori ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'articolo 15-*ter*, integrando la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 52 del 1991, estende l'ambito applicativo della cessione dei crediti di impresa, prevedendo che cessionario possa essere anche una banca o intermediario finanziario che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.

L'articolo 20 interviene sulla disciplina delle Siiq (Società di investimento immobiliare quotate) per facilitare l'accesso al regime fiscale di favore previsto dall'articolo 1, commi 119-141, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), modificando i requisiti di partecipazione dei soci, uniformando, inoltre, il regime fiscale a quello dei fondi immobiliari e, infine, introducendo ulteriori agevolazioni e un nuovo regime fiscale di esenzione e distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili oggetto di locazione.

Il regime speciale prevede l'esenzione dall'Ires e dall'Irap del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione e l'applicazione di una ritenuta del 20 per cento sugli utili distribuiti ai partecipanti. La scelta per il regime agevolato si effettua mediante opzione da esercitare entro la fine

del periodo d'imposta precedente a quello dal quale la società intende avvalersene. L'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di «Società di investimento immobiliare quotata», che deve essere indicata nella denominazione sociale e in tutti i documenti della società.

Il comma 1, lettera *a*), eleva dal 51 al 60 per cento la percentuale massima dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili posseduta da ciascun socio (vale a dire la quota di maggioranza) e riduce dal 35 al 25 per cento la percentuale di soci che devono detenere azioni che non possiedano più del 2 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 2 per cento dei diritti di partecipazione agli utili (il flottante); si specifica inoltre che il requisito partecipativo del 25 per cento non si applica per le società il cui capitale sia già quotato. Qualora il requisito di partecipazione del 60 per cento sia superato a seguito di operazioni societarie, il regime speciale è sospeso sino a quando il requisito non venga ristabilito nei limiti di legge. Il comma 1, lettera *b*), dell'articolo in esame, inoltre, introduce il comma 119-*bis* e il comma 119-*ter*. Il comma 119-*bis* consente l'applicazione del regime speciale dal primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione, se i requisiti partecipativi sono verificati entro tale periodo. Qualora, invece, sia realizzato il solo requisito del 25 per cento è possibile verificare il requisito del 60 per cento nei due esercizi successivi, applicando il regime speciale a partire dal periodo in cui il requisito viene verificato. In questo caso, fino all'applicazione del regime speciale la società applica l'imposta sul reddito e l'Irap in via ordinaria, mentre l'imposta d'ingresso (comma 126), l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze (comma 137) e le imposte ipotecarie e catastali (comma 139) sono applicate in via provvisoria. Se l'accesso al regime speciale non avviene, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta utilizzabile in compensazione (ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997). Il nuovo comma 119-*ter* (anch'esso introdotto dalla lettera *b*)) esclude le Siiq dal novero degli organismi di investimento collettivo del risparmio previsti dal TUF.

Il successivo comma 4, lettere *a*) e *b*), al fine di semplificare la procedura per la dismissione degli immobili pubblici, esonera lo Stato, gli altri enti pubblici e le società di cartolarizzazione dall'obbligo di consegnare al momento della cessione le dichiarazioni di conformità catastale degli immobili. La lettera *c*) prevede che, nelle operazioni di dismissione immobiliare, nonché nelle operazioni di vendita anche in blocco di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita.

Il comma 4-*ter* prevede ulteriori ipotesi in cui continuano ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni tributarie, generalmente soppresse dall'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (salvo deter-

minate esclusioni) nel caso di trasferimento immobiliare. Si tratta, in particolare delle operazioni di permuta tra beni immobili dello Stato e degli enti locali, della vendita a trattativa privata anche in blocco e delle procedure di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, anche attraverso fondi immobiliari e società di cartolarizzazione, nonché dei trasferimenti di proprietà per edilizia residenziale pubblica, della concessione del diritto di superficie sulle aree stesse e della cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni. Il comma modifica dunque l'articolo 10 del citato decreto n. 23 del 2011 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), escludendo la ivi disposta soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 (trasferimenti immobiliari a titolo oneroso) aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 (che contengono disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico); all'articolo 11-*quinqüies* del decreto-legge n. 203 del 2005 (dismissione di beni immobili pubblici); agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge n. 98 del 2011 (che prevedono la costituzione di società per la gestione del patrimonio immobiliare pubblico); all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (che disciplina le agevolazioni tributarie in materia di edilizia economica e popolare).

Il comma 4-*quater* estende a tutte le pubbliche amministrazioni le modalità di dismissione tramite trattativa privata, anche in blocco, di cui all'articolo 11-*quinqüies* del decreto-legge n. 203 del 2005.

L'articolo 21 prevede una deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni. La deduzione spetta anche nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sostenere le spese per la costruzione dell'immobile su una propria area edificabile, ovvero nel caso di acquisto o realizzazione di ulteriori abitazioni da destinare alla locazione. Per il riconoscimento della deduzione sono previste alcune condizioni, tra cui: l'unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale; non deve essere accatastata tra le abitazioni di lusso; non deve trovarsi in una zona agricola; deve avere prestazioni energetiche certificate in classe A o B; il locatore e il locatario non devono essere parenti in primo grado. La deduzione spetta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile nel limite massimo di 300.000 euro (deduzione massima: 60.000 euro), è ripartita per un periodo di otto anni con quote annuali di pari importo.

L'articolo 26 reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica, con l'intento di contribuire alla stabilità finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale. In particolare, il comma 1 riconosce all'ac-

cordo di programma avente ad oggetto il recupero di immobili pubblici non utilizzati, sottoscritto tra le amministrazioni interessate, il valore di variante urbanistica; attribuisce al Comune il compito di presentare una proposta di recupero dell'immobile pubblico non utilizzato, anche attraverso il cambio di destinazione d'uso, che l'Agenzia del Demanio è tenuta a valutare entro 30 giorni. Il comma 1-*bis* stabilisce i criteri prioritari nella valutazione. I successivi commi da 2 a 8 dettano specifiche disposizioni riguardanti la semplificazione dei procedimenti di valorizzazione anche degli immobili attualmente in uso della Difesa e non più utili ai fini istituzionali, con riguardo alla definizione di tempi certi di conclusione del procedimento di dismissione e valorizzazione. Il comma 8-*bis* reca l'abrogazione di disposizioni, relative alle procedure di valorizzazione degli immobili della Difesa, superate dalla presente disciplina.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*), in riferimento all'articolo 21, comma 1, nota che la previsione del beneficio fiscale relativo agli interessi passivi derivanti da mutui è riferito al caso di acquisto delle unità immobiliari e non anche, poco comprensibilmente, al caso di mutuo contratto per ristrutturazione.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) pone un quesito circa gli obiettivi finanziari legati agli interventi per la dismissione degli immobili della Difesa.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*), intervenendo in relazione all'articolo 21 richiama l'attenzione sul rischio che vengano a determinarsi discriminazioni a svantaggio dei comuni nei quali non è adottato il regime di canone concordato.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*), facendo riferimento alla dismissione degli immobili della Difesa, esprime preoccupazione per i soggetti deboli che attualmente usufruiscono di unità immobiliari per alloggio in conseguenza di ragioni di servizio.

La senatrice GUERRA (*PD*) invita a una riflessione sull'opportunità del ricorso a interventi parcellizzati sull'ordinamento tributario, con particolare riferimento ai redditi da capitale, che, già oggetto di interventi recenti sulle aliquote di imposta, determinano in concreto il venir meno dell'auspicata armonizzazione di sistema. Domanda quindi se le modifiche alla disciplina dei *project bond* apportate dall'articolo 13 sia conseguente ad una specifica valutazione degli esiti del ricorso a tali strumenti.

Il vice ministro CASERO, pur riservandosi un approfondimento, riconosce la fondatezza dei rilievi espressi dal presidente Marino sul tenore letterale dell'articolo 21. Osserva quindi che la rilevata maggiore frammentazione del quadro normativo in conseguenza degli interventi recati dal decreto-legge è consequenziale all'urgenza di dare risposte specifiche

a esigenze poste dalla concreta realtà economico-finanziaria, pur essendo largamente condiviso l'obiettivo di operare una complessiva semplificazione della disciplina, specie riguardo il trattamento dei redditi mobiliari, anche con l'attuazione della delega fiscale.

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) sottolinea l'importanza di diverse disposizioni contemplate nel decreto-legge in esame, volte a stimolare gli investimenti in settori strategici, specie in relazione alla necessità di avviare la ripresa, anche per mezzo dell'estensione dell'operatività della Cassa Depositi e Prestiti, il rafforzamento finanziario delle imprese e le agevolazioni per il settore immobiliare. Presenta quindi uno schema di parere favorevole, redatto sulla base di tali considerazioni, pubblicato in allegato.

Lo schema di parere del relatore è quindi messo in votazione.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo ha la parola il senatore VACCIANO (*M5S*), il quale rileva che il decreto-legge in titolo è di fatto sottratto ad un effettivo esame da parte del Senato. Ritiene inoltre che il decreto-legge non sia uno strumento idoneo a disporre interventi sulla Cassa Depositi e Prestiti, la cui disciplina, peraltro opportuna, dovrebbe piuttosto essere oggetto di una riforma organica e complessiva.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*), lamentando la superficialità con cui si è inteso intervenire sulla questione degli alloggi di proprietà della Difesa, preannuncia l'espressione di un voto contrario.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, esprimendo perplessità sul ricorso allo strumento del decreto-legge al fine di disporre interventi che avranno effetto differito negli anni, così da porre in dubbio la sussistenza del requisito di urgenza di un provvedimento caratterizzato inoltre da una notevole eterogeneità di contenuti. Conclude lamentando l'eccessiva ristrettezza dei tempi di esame.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere del relatore.

Il presidente Mauro Maria MARINO, considerando la fondatezza dei rilievi circa la ristrettezza dei tempi, specifica che la scelta di porre all'ordine del giorno il disegno di legge in titolo pur senza disporre dei tempi necessari a svolgere un esame congruo è motivata dall'obiettivo di rimarcare la volontà della Commissione, nel rispetto delle prerogative parlamentari, di affrontare comunque questioni di grande rilievo per l'economia nazionale.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1651**

La Commissione esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo,

premessò

che il decreto ha come assunto principale che gli investimenti strutturali costituiscono uno snodo essenziale e irrinunciabile per la ripresa dell'economia italiana in chiave di maggiore crescita del prodotto interno lordo;

che complessivamente i settori di intervento sono strategici e funzionali a tale scopo, con particolare riferimento alla capitalizzazione delle imprese, al settore della digitalizzazione, del settore delle costruzioni e immobiliare in generale;

considerato inoltre

che il decreto interviene apprezzabilmente sulle disposizioni concernenti la Cassa Depositi e Prestiti con un'estensione dell'ambito di operatività per materie e comparti ritenuti importanti per l'economia nazionale;

che lo stesso decreto prevede la costituzione di un Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese, con riferimento ad aziende di medie dimensioni con prospettive di mercato, che ha una valenza propulsiva sia dal lato dei soggetti finanziatori che per i finanziati;

che le misure in materia di *projet bond* e di cartolarizzazione dei crediti intendono accompagnare un processo di maggiore autonomia finanziaria delle aziende rispetto al finanziamento di tipo bancario;

che il settore immobiliare è interessato da una revisione delle agevolazioni fiscali a favore delle società di investimento immobiliare quotate in grado di ampliarne l'operatività;

che nel settore delle nuove costruzioni si prevede per gli acquirenti persona fisica una deduzione dal reddito del 20 per cento del prezzo di acquisto di immobili concessi in locazione con contratto affitto a canone concordato per 8 anni,

esprime parere favorevole.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 4 novembre 2014

Sottocommissione per i pareri

8^a Seduta

Presidenza del Presidente
SIBILIA

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(1624) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 134

Presidenza del Vice Presidente
SIBILIA

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,35

**AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO
SCUOLA (ATTO N. 386)**

Plenaria**137^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

SIBILIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-01220 della senatrice Serra sulla valutazione del congedo temporaneo del personale docente per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, ricordando che la legge n. 476 del 1984 disciplina, in via generale, la posizione dei pubblici dipendenti, ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, prevedendo che essi siano collocati in congedo straordinario per motivi di studio e riconoscendo tale periodo utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Rammenta altresì che anche il contratto collettivo nazionale integrativo, nel disciplinare la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per l'anno scolastico 2014-2015, tiene conto della citata normativa, laddove riconosce, allo stesso personale, il periodo di durata del corso come effettivo servizio di ruolo, ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio. Precisa infatti che, in base a detto contratto, «tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza».

Proprio in considerazione della peculiarità dell'attività di insegnamento e delle correlate esigenze di continuità didattica, riferisce che il medesimo contratto integrativo prevede, però, in modo specifico, che il periodo in questione non venga valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola. Ai sensi, quindi, di tale disposizione contrattuale il congedo straordinario per frequentare il dottorato di ricerca o per ottenere borse di studio risolve la continuità, cioè interrompe il servizio nella scuola, non consentendo di maturare il relativo punteggio legato alla continuità del servizio.

Al riguardo, reputa opportuno richiamare l'attenzione sull'articolo 19, comma 3, della legge n. 240 del 2010, secondo cui il periodo di mancata prestazione del servizio, finalizzato al dottorato di ricerca, non è più attribuito ma concesso «compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione». Ciò non fa altro che confermare quanto già stabilito dall'articolo 453, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994. Evidenzia infatti che è demandata al dirigente scolastico la facoltà di valutare la concessione del congedo in questione, dovendo contemperare, da un lato, l'opportunità di sempre maggiori aggiornamenti e specializzazioni del docente e, dall'altro, la necessità di garantire una efficiente, efficace ed economica organizzazione della scuola, nonché la continuità dell'insegnamento che, con la mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità, verrebbe senz'altro meno.

Assicura conclusivamente che al termine della consultazione in atto su «La buona scuola», previsto per il prossimo 15 novembre, e in fase di redazione di una conseguente proposta normativa, potranno essere prese in considerazione tutte le iniziative utili a incoraggiare e sostenere la formazione continua degli insegnanti, come già il Rapporto ampiamente rappresenta, e quindi anche la questione segnalata dall'interrogante.

La senatrice SERRA (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatta, lamentando che, a dispetto delle dichiarazioni inneggianti al merito e alla professionalità, quei docenti che vogliono ampliare la loro formazione attraverso un dottorato di ricerca vengono di fatto discriminati. Tale scelta formativa costituisce invece a suo giudizio un arricchimento e un investimento anche per le scuole.

Ritiene pertanto che l'inserimento in fondo alla graduatoria rappresenti di fatto una sorta di punizione. Ciò sminuisce altresì a suo giudizio le proposte di valutazione dei docenti.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore CONTE (*NCD*) premette che il provvedimento risulta alquanto complesso e si colloca nella stessa direzione di altre tematiche già affrontate dalla Commissione, come ad esempio l'edilizia scolastica.

Rileva innanzitutto che all'articolo 1 si stabilisce l'accelerazione delle procedure di acquisizione degli atti di assenso sia in conferenza di

servizi sia successivamente con riferimento ai pareri, ai visti e ai nulla osta. È stato comunque precisato che nei casi di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applica la normativa vigente che trasferisce al Consiglio dei Ministri la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi.

Illustra indi l'articolo 3 che incrementa, al fine di consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il periodo 2014-2020. Dette risorse sono destinate ad una serie di interventi, indicati dal comma 2; tra questi, sono finanziate anche le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dal 2 al 15 giugno 2014 o le richieste inviate nell'ambito del Programma «Seimila Campanili» di cui al comma 9 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013. All'interno di tale categoria, fa notare che 100 milioni di euro sono stanziati per diversi interventi, che includono, per quanto di interesse, anche la messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici.

Riferisce poi che l'articolo 4 introduce misure di semplificazione per le opere segnalate dai Comuni nonché quelle incompiute, stabilendo una riconvocazione della conferenza dei servizi con termini ridotti. I pagamenti connessi agli investimenti per dette opere, nel limite di 250 milioni di euro per il 2014, sono esclusi dal patto di stabilità a determinate condizioni, accertate dalla Presidenza del Consiglio. Tra queste condizioni per l'esclusione dal patto di stabilità è espressamente menzionata la previsione per cui i pagamenti devono riguardare prioritariamente l'edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto al dissesto idrogeologico e la sicurezza stradale.

Dopo essersi brevemente soffermato sull'articolo 6, comma 1, nel cui ambito sono ammessi tra l'altro interventi per estendere la banda larga nei comuni con più di 10.000 abitanti per investimenti che, se superiori a 50 milioni di euro, devono assicurare la connessione a tutti gli edifici scolastici nei primi dodici mesi, dà conto del comma 4 dell'articolo 6, in virtù del quale non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica e di impianti radioelettrici, fermi restando gli interventi vietati sui beni culturali ai sensi dell'articolo 20 e seguenti del Codice dei beni culturali, che attengono appunto alle misure di protezione.

L'articolo 9 – prosegue il relatore – qualifica come «estrema urgenza» la situazione conseguente alla certificazione di interventi indifferibili che riguardano, tra l'altro: la messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); la tutela del patrimonio culturale. Per questi interventi si applicano determinate norme di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure tra cui la possibilità, per la messa in sicurezza di edifici scolastici e dell'AFAM, di affidamento diretto dei lavori da

parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purchè nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici. Si domanda in proposito come mai non siano inclusi anche gli edifici universitari e degli enti di ricerca, tanto più che in occasione del decreto-legge n. 91 del 2014, la 7^a Commissione aveva lamentato, con riferimento agli interventi di efficientamento energetico, l'assenza degli immobili degli enti pubblici di ricerca e preannuncia pertanto un'esplicita osservazione nello schema di parere.

Il comma *2-quater* dell'articolo 9 modifica l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 (cosiddetto «decreto scuola»), includendo il riferimento agli immobili di proprietà pubblica utilizzati per l'AFAM fra quelli per i quali le Regioni, per la programmazione triennale 2013-2015, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e efficientamento energetico.

Fa presente poi che il comma *2-quinquies* dell'articolo 9 aumenta, per il 2014, di 2 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni AFAM.

Nel rilevare inoltre che l'articolo 10, sulle attività della Cassa depositi e prestiti, inserisce nuovi interventi finanziabili tra cui investimenti finalizzati fra l'altro a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, evidenzia che il comma *4-quinquies* dell'articolo 20 modifica le procedure di dismissione dei beni di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale. In particolare, si dispone l'abrogazione del comma *2-quater* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2013, ai sensi del quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo procede all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato, anche valutando le segnalazioni provenienti da Regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. La norma attribuisce peraltro al solo Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (e non anche, come nel testo in vigore, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo) il compito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di comunicare all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui al comma *2-quinquies* del citato articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2013.

Si sofferma inoltre sull'articolo *22-bis*, che esclude dall'ambito di applicazione del meccanismo volto alla riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, gli impianti i cui soggetti

responsabili siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, enti locali o scuole.

Illustra altresì in dettaglio l'articolo 25, che modifica le norme vigenti in materia di conferenza di servizi e di procedimento amministrativo, recuperando in parte alcune disposizioni già contenute nell'A.S. n. 1577, esaminato di recente dalla Commissione. In particolare, sottolinea che la lettera b)-*bis* del comma 1 circoscrive al pericolo di un danno artistico e culturale, ambientale, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, la condizione alla quale l'amministrazione può procedere alla revoca e all'annullamento d'ufficio di quanto conseguito dall'interessato a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Inoltre, il comma 2 prevede l'introduzione, nel regolamento di delegificazione che dovrebbe modificare la disciplina sull'autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, delle seguenti tipologie di interventi: quelli per cui è esclusa la richiesta di autorizzazione paesaggistica sia nell'ambito degli interventi di lieve entità sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica; quelli di lieve entità regolati anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali. Precisa poi che il comma 3 interviene sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sopprimendo le disposizioni del Codice che consentivano all'amministrazione competente, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte del soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di poter indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipava o faceva pervenire il parere scritto, che doveva pronunciarsi entro 15 giorni. Il nuovo testo ora prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, con una sorta di «silenzio-assenso». Il comma 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2014 sia emanato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante le linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Segnala poi che l'articolo 27 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL, tra cui si fa particolare riferimento agli interventi per la bonifica dell'amianto e per la messa in sicurezza e l'incremento dell'efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie ed edilizia residenziale pubblica.

In ultima analisi, riferisce che l'articolo 42 opera diversi interventi concernenti la finanza regionale, tenuto conto che le Regioni devono contribuire ai risparmi per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Ricorda in proposito che le Regioni possono decidere gli ambiti di spesa

sui quali incidere per realizzare detto risparmio e l'ammontare del risparmio riferito a ciascuna Regione mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il risultato che le somme così stabilite andranno sottratte al limite di spesa fissato per il patto di stabilità interno. Rende noto dunque che la predetta intesa è stata sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 maggio 2014, per la cui attuazione le Regioni hanno concordato di realizzare il concorso alla riduzione della spesa attraverso la rinuncia a determinate deroghe al patto di stabilità previste dalla legislazione vigente, che riguardano specifici settori anche di competenza della 7^a Commissione, quali: scuole paritarie, per 100 milioni di euro; borse di studio universitarie, per 150 milioni di euro; contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, per 15 milioni di euro; fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per un importo pari a 20 milioni di euro; libri di testo, per 80 milioni di euro. Chiarisce infine che ciascuna Regione certifica di aver effettuato le suddette spese e in caso di mancato pagamento è tenuta a versare al bilancio dello Stato la somma corrispondente.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) interviene sull'articolo 42 che incide su alcune voci di spesa inerenti gli ambiti di interesse della Commissione, tra cui anzitutto le borse di studio e il diritto allo studio dei disabili. Pone pertanto l'accento sul fatto che viene disposta una sorta di rinuncia a determinate deroghe al patto di stabilità, benché fosse stata in precedenza riconosciuta una notevole importanza ad alcuni ambiti esclusi dal predetto patto. Si domanda pertanto quale sarà la situazione del diritto allo studio a seguito dell'approvazione del provvedimento in titolo, soprattutto rispetto alla possibilità di una sua implementazione. Invoca perciò un chiarimento, tenuto conto che si tratta di risorse consistenti, e sollecita infine la Commissione ad esprimersi sulla questione anche in occasione della votazione dello schema di parere.

La senatrice PUGLISI (*PD*) osserva che l'articolo 42 risente della necessità di recepire l'intesa assunta in Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio scorso, nell'ambito della quale è stata decisa l'esclusione dal patto di stabilità di tali spese. Riconosce pertanto di aver già a suo tempo avuto alcune perplessità rispetto a tale scelta, della quale ha quindi domandato le ragioni. A quanto le consta, si è trattato dunque di un accordo tra le Regioni e lo Stato, al fine di evitare successivi tagli alla sanità; in base alle sue informazioni, le Regioni hanno comunque assicurato di essere in grado di erogare le risorse per quelle finalità, come il diritto allo studio, ora escluse dal patto di stabilità.

Ricorda peraltro di aver presentato emendamenti al disegno di legge di riforma costituzionale (Atto Senato n. 1429) con lo scopo di riattribuire la materia del diritto allo studio nella sfera di competenze statali, per cercare di garantire l'effettività del diritto. Prende atto invece della volontà

da parte delle Regioni di mantenere tale competenza e invita a prestare particolare attenzione alle modalità con cui sarà attuata tale norma.

Il senatore MINEO (*PD*) reputa sbagliato procedere in maniera affrettata sul provvedimento in titolo, che presenta a suo giudizio numerose problematiche per certi versi ambigue e pericolose. In particolare, ritiene assai grave prevedere una sorta di silenzio-assenso in materia di beni culturali, affermando peraltro che il testo è stato emendato in maniera peggiorativa durante la prima lettura.

Rileva pertanto criticamente che si insiste sulla priorità «del fare» rispetto alla priorità «della tutela», imponendo per di più tempi assai stringenti al Parlamento. Richiamando altresì le opinioni dell'*ex* ministro Bray, nonché di alcuni esponenti della cultura, giudica un errore votare senza un adeguato approfondimento e sollecita la Commissione a manifestare un orientamento assai problematico.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) afferma che, per le ragioni esposte dal senatore Mineo, la Commissione dovrebbe esprimere un parere contrario, anche alla luce delle opinioni manifestate da illustri personaggi della cultura. Stigmatizza infatti che il provvedimento prevede norme in deroga a principi costituzionali e a pronunce del Consiglio di Stato e si augura quindi che giunga un segnale di cambiamento.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) reputa condivisibili le considerazioni del senatori Mineo e Michela Montevicchi, registrando criticamente che, ferme restando le diverse opinioni di ciascuno schieramento sul merito del provvedimento, il Parlamento risulta di fatto esautorato. Deplora infatti che il disegno di legge sia giunto in Senato a ridosso della scadenza del termine per la conversione e che su di esso sarà presumibilmente richiesto l'ennesimo voto di fiducia. Invita pertanto la Commissione a dare un indirizzo chiaro che ponga fine a tale comportamenti, preannunciando che il suo Gruppo voterà in senso contrario sullo schema di parere. Ritiene conclusivamente che in questi casi il rispetto delle forme rappresenti anche un elemento sostanziale.

La senatrice SERRA (*M5S*), richiamando le osservazioni già espresse, sollecita il relatore ad elaborare un parere fortemente critico rispetto al testo in esame.

Concluso il dibattito, il relatore CONTE (*NCD*) replica anzitutto al senatore Marin che ha posto una questione politica a suo giudizio condivisibile. Riconosce infatti che in molti casi la Commissione ha a disposizione tempi eccessivamente ristretti per un idoneo esame.

Rispetto alle dichiarazioni dei senatori Bocchino e Francesca Puglisi sull'articolo 42, prende atto a sua volta della decisione assunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, in cui si è registrata una grande difformità tra le Regioni e dunque si è lasciata la possibilità di un riequilibrio. Pur te-

nendo conto della rivendicazione di autonomia delle Regioni su questi temi, reputa essenziale che l'Esecutivo emani delle linee guida per garantire dei livelli minimi uniformi su tutto il territorio, almeno nelle materie di interesse della Commissione. Invita perciò il Sottosegretario a farsi interprete di tale posizione e di adoperarsi affinché in prossimi provvedimenti siano recepite tali istanze.

In merito al paesaggio, ritiene prioritario garantire dei tempi certi, in quanto spesso l'assenza di una risposta da parte di una amministrazione, oppure l'espressione di pareri contrastanti, finiscono per bloccare l'intero procedimento amministrativo, con forte pregiudizio per le decisioni da assumere. Afferma altresì che la garanzia dei tempi non pregiudica la qualità degli atti prodotti e non significa rinunciare al dovere della tutela.

Illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che recepisce alcune considerazioni emerse nel dibattito e solleva nuove tematiche su cui occorre intervenire. Nel dichiarare la propria disponibilità a recepire eventuali proposte di modifica, invita comunque la Commissione a non rinunciare all'espressione del parere proprio per cogliere l'occasione di veicolare determinate istanze.

Il senatore MINEO (PD) ribadisce l'esigenza di esprimere un giudizio critico sul meccanismo del silenzio-assenso di cui all'articolo 25, senza che ciò infici l'esigenza di assicurare certezza nelle tempistiche.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta al fine di consentire al relatore di valutare tale ipotesi di riformulazione.

La seduta, sospesa alle 16,25, è ripresa alle 16.30.

Il relatore CONTE (NCD) illustra quindi un nuovo schema di parere favorevole che reca l'osservazione n. 4, elaborata sulla base delle indicazioni del senatore Mineo.

La senatrice PUGLISI (PD) ringrazia il relatore per aver recepito l'ulteriore istanza sollevata, che consente a suo avviso di contemperare due esigenze: la grande attenzione alla salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico con la necessità di accelerare le procedure dei provvedimenti autorizzatori. Tiene peraltro a precisare che in alcuni casi la volontà di rallentare determinati procedimenti rappresenta a sua volta un'arma di grande potere. Dichiarò conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore MINEO (PD) ribadisce le perplessità di fondo sul provvedimento, a suo giudizio condivise da molti commissari, specialmente in relazione al modo a suo giudizio precipitoso con cui si esamina il disegno di legge. Pur essendo pertanto molto critico sul testo, ringrazia il relatore per aver inserito l'osservazione n. 4 che testimonia un certo disagio e annuncia a titolo personale il suo voto favorevole.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) prende atto che il parere accoglie numerose richieste e manifesta peraltro la sua disponibilità ad appoggiare eventuali proposte emendative che recepiscano le osservazioni del parere.

Ritiene tuttavia che il disegno di legge in esame abbia un significato politico che vada oltre le competenze della Commissione, tenuto conto anche del dibattito che si è sviluppato nella società civile. Afferma dunque che il parere della Commissione avrebbe dovuto recepire in maniera più generale questo tipo di discussione avvenuto al di fuori delle istituzioni.

Pur condividendo perciò il merito delle osservazioni, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) ritiene che il provvedimento non corrisponda alle aspettative della Commissione e dichiara il voto contrario della propria parte politica.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, come riformulato, pubblicato in allegato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 (n. 114)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era concluso il dibattito.

La relatrice DI GIORGI (*PD*), scusandosi dell'assenza della settimana scorsa dovuta a ragioni personali, replica agli intervenuti affermando la necessità che sia riorganizzato l'assetto del settore, al fine di erogare meglio tali fondi che costituiscono la linfa vitale per gli enti di ricerca. La Commissione ha del resto in più occasioni chiesto una rivisitazione delle modalità di riparto, che viene ribadita anche in questo caso. Preannuncia peraltro la volontà di presentare emendamenti alla legge di stabilità finalizzati ad incrementare le risorse per tale capitolo di bilancio, reputando utile ed opportuno stanziare congrui finanziamenti per la ricerca.

Dopo aver ribadito l'esigenza di eliminare i finanziamenti premiali dalle assegnazioni ordinarie, reputa non soddisfacente l'attuale assetto di tale quota premiale. Rispondendo altresì ad una considerazione del senatore Conte, chiede a sua volta al Governo le motivazioni per l'assenza, dallo schema di riparto, del consorzio CNCCS, finanziato invece lo scorso anno.

Illustra quindi uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, dichiarandosi comunque disponibile a recepire eventuali richieste di modifica.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di domani, 5 novembre, alle ore 8,30, è prevista la presenza del ministro Stefania Giannini sull'atto in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'affare assegnato Scuola (Atto n. 386), ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dirigenti scolastici (ANDIS), dell'Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità delle scuole (ANP) e dei Dirigenti scuole autonome e libere (DISAL), i quali hanno consegnato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1651

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

osservato che numerose norme impattano indirettamente sulle competenze della Commissione, tra cui gli articoli 1, 3, 4, 6 (commi 1 e 4), 10, 20, comma 4-*quinqüies*, 22-*bis* e 27;

valutato che l'articolo 9, comma 1, influisce in misura maggiore sugli ambiti di interesse della Commissione, qualificando come «estrema urgenza» la situazione conseguente alla certificazione di interventi indifferibili che riguardano, tra l'altro: la messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; la tutela del patrimonio culturale;

rilevato inoltre che il comma 2-*quater* dell'articolo 9 modifica l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (cosiddetto «decreto scuola»), includendo il riferimento agli immobili di proprietà pubblica utilizzati per l'AFAM fra quelli per i quali le Regioni, per la programmazione triennale 2013-2015, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare appositi mutui trentennali con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico;

considerato che il comma 2-*quinqüies* dell'articolo 9 incrementa, per il 2014, di 2 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni AFAM;

tenuto conto che anche l'articolo 25 incide maggiormente sulle competenze della Commissione, modificando le norme vigenti in materia di conferenza di servizi e di procedimento amministrativo, prevedendo in particolare che:

– sia circoscritta al pericolo di un danno artistico e culturale, ambientale, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, la condizione alla quale l'amministrazione può procedere alla revoca e all'annullamento d'ufficio di quanto conseguito dall'interessato a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

– attraverso un regolamento di delegificazione sia modificata la disciplina sull'autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, inserendo le seguenti tipologie: gli interventi per cui è esclusa la richiesta di autorizzazione paesaggistica sia nell'ambito degli interventi di lieve entità sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica; gli interventi di lieve entità regolati anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali;

– in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, siano soppresse le disposizioni del Codice che consentivano all'amministrazione competente, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte del soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di poter indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipava o faceva pervenire il parere scritto, che doveva pronunciarsi entro 15 giorni. Il nuovo testo ora prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;

– entro il 31 dicembre 2014 sia emanato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante le linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

osservato inoltre che, secondo l'articolo 42 relativo alla finanza regionale, le Regioni sono tenute ad effettuare per il 2014 le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa, che interessano in gran parte le competenze della 7^a Commissione, quali:

- scuole paritarie, per 100 milioni di euro;
- borse di studio universitarie, per 150 milioni di euro;
- contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, per 15 milioni di euro;
- libri di testo, per 80 milioni di euro;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si invitano le Commissioni di merito ad includere anche gli edifici universitari e degli enti di ricerca nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1;

2. tenuto conto delle iniziative già avviate in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013, si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prorogare gli attuali termini per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori e per i relativi pagamenti, al fine di utilizzare efficacemente tutte le risorse per quegli enti locali che hanno già aggiudicato e avviato i lavori;

3. si sollecitano le Commissioni di merito a modificare l'articolo 42, ripristinando l'esclusione dal patto di stabilità interno delle risorse de-

stinate alle Regioni relativamente agli interventi in materia di diritto allo studio, scuole paritarie, contributi e benefici agli studenti anche con disabilità e erogazione gratuita di libri di testo, dato che l'attuale formulazione della norma rischia di vanificare misure recentemente adottate nel settore scolastico, le quali rivestono una rilevanza strategica nell'ambito della politica di rilancio della scuola e dell'istruzione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1651

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

osservato che numerose norme impattano indirettamente sulle competenze della Commissione, tra cui gli articoli 1, 3, 4, 6 (commi 1 e 4), 10, 20, comma 4-*quinqüies*, 22-*bis* e 27;

valutato che l'articolo 9, comma 1, influisce in misura maggiore sugli ambiti di interesse della Commissione, qualificando come «estrema urgenza» la situazione conseguente alla certificazione di interventi indifferibili che riguardano, tra l'altro: la messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; la tutela del patrimonio culturale;

rilevato inoltre che il comma 2-*quater* dell'articolo 9 modifica l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (cosiddetto «decreto scuola»), includendo il riferimento agli immobili di proprietà pubblica utilizzati per l'AFAM fra quelli per i quali le Regioni, per la programmazione triennale 2013-2015, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare appositi mutui trentennali con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico;

considerato che il comma 2-*quinqüies* dell'articolo 9 incrementa, per il 2014, di 2 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni AFAM;

tenuto conto che anche l'articolo 25 incide maggiormente sulle competenze della Commissione, modificando le norme vigenti in materia di conferenza di servizi e di procedimento amministrativo, prevedendo in particolare che:

– sia circoscritta al pericolo di un danno artistico e culturale, ambientale, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, la condizione alla quale l'amministrazione può procedere alla revoca e all'annullamento d'ufficio di quanto conseguito dall'interessato a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

– attraverso un regolamento di delegificazione sia modificata la disciplina sull'autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, inserendo le seguenti tipologie: gli interventi per cui è esclusa la richiesta di autorizzazione paesaggistica sia nell'ambito degli interventi di lieve entità sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica; gli interventi di lieve entità regolati anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali;

– in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, siano soppresse le disposizioni del Codice che consentivano all'amministrazione competente, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte del soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di poter indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipava o faceva pervenire il parere scritto, che doveva pronunciarsi entro 15 giorni. Il nuovo testo ora prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;

– entro il 31 dicembre 2014 sia emanato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante le linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

osservato inoltre che, secondo l'articolo 42 relativo alla finanza regionale, le Regioni sono tenute ad effettuare per il 2014 le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa, che interessano in gran parte le competenze della 7^a Commissione, quali:

- scuole paritarie, per 100 milioni di euro;
- borse di studio universitarie, per 150 milioni di euro;
- contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, per 15 milioni di euro;
- libri di testo, per 80 milioni di euro;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si invitano le Commissioni di merito ad includere anche gli edifici universitari e degli enti di ricerca nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1;

2. tenuto conto delle iniziative già avviate in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013, si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prorogare gli attuali termini per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori e per i relativi pagamenti, al fine di utilizzare efficacemente tutte le risorse per quegli enti locali che hanno già aggiudicato e avviato i lavori;

3. si sollecitano le Commissioni di merito a modificare l'articolo 42, ripristinando l'esclusione dal patto di stabilità interno delle risorse de-

stinate alle Regioni relativamente agli interventi in materia di diritto allo studio, scuole paritarie, contributi e benefici agli studenti anche con disabilità e erogazione gratuita di libri di testo, dato che l'attuale formulazione della norma rischia di vanificare misure recentemente adottate nel settore scolastico, le quali rivestono una rilevanza strategica nell'ambito della politica di rilancio della scuola e dell'istruzione;

4. pur condividendo l'esigenza di garantire certezze nella tempistica di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, si esprime la perplessità che le stesse possano essere emanate anche in assenza del parere della sovrintendenza, con il potenziale rischio di limitare le esigenze di tutela, ritenendo il patrimonio artistico e ambientale bene irrinunciabile e risorsa per il Paese con rilevanza anche economica oltre che culturale, storica, artistica e paesaggistica.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 114

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premesso che il FOE è distribuito sulla base della programmazione strategica preventiva, considerando la specifica missione dell'ente, nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo e soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR) condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti;

sul piano generale, rilevato criticamente che:

– l'atto è presentato quasi al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, in tempi non consoni per consentire agli enti una pianificazione e programmazione degli obiettivi e delle correlate risorse finanziarie per realizzarli. Si registra perciò un peggioramento rispetto al 2013, allorché la Commissione aveva apprezzato la tempestività dell'Esecutivo nella celere trasmissione del riparto. La tempistica attuale comprime i tempi del dibattito, costringendo il Parlamento ad una sostanziale ratifica delle scelte effettuate con una conseguente mortificazione del ruolo di indirizzo e controllo politico del Parlamento su un settore la cui rilevanza strategica per lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese è testimoniata dalla previsione nel decreto legislativo n. 204 del 1998 di ben due momenti di intervento del Parlamento: il primo, attraverso le risoluzioni parlamentari sugli indirizzi e le priorità strategiche del Governo per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito della programmazione economica e finanziaria (articolo 1, comma 2); il secondo, per l'appunto, attraverso il parere delle Commissioni sui decreti di riparto del fondo ordinario (articolo 7, comma 2);

– anche quest'anno non sono previsti fondi aggiuntivi per il finanziamento premiale, ma essi sono comunque prelevati dalle assegnazioni ordinarie;

– viene confermata la quota dell'8 per cento del Fondo per i progetti bandiera e progetti di interesse inseriti nel Programma nazionale della ricerca (PNR) 2011-2013. Si tratta di progetti per i quali non esiste una specifica previsione di legge e che fanno riferimento ad un programma scaduto e non aggiornato. Tale scelta discrezionale è stata effettuata nonostante la 7^a Commissione, nel 2013 abbia chiesto al Governo di

limitare le assegnazioni non ordinarie ossia proprio quelle inerenti i progetti bandiera e di interesse, i progetti premiali e le progettualità straordinarie, alle quali propose peraltro di estendere il monitoraggio *ex post* già previsto per i progetti bandiera;

– il permanere, nel meccanismo di assegnazione del Fondo, al netto delle risorse premiali, di una sovrapposizione tra risorse assegnate agli enti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009 ovvero sulla progettualità correlata alla missione, con altre risorse destinate a finalità specifiche c.d. «progettualità di carattere straordinario», rende difficile apprezzare le scelte strategiche di fondo e le priorità sottese al meccanismo di riparto;

valutato invece favorevolmente che:

– il Governo si è impegnato affinché nell'attuale manovra di bilancio si reperiscano risorse ulteriori, in modo da rendere realmente efficace il meccanismo della premialità, senza pregiudicare l'attività ordinaria;

– nel provvedimento in esame si dà la possibilità agli enti di considerare per il 2015 e 2016 il 100 per cento dell'assegnazione 2014 seppur al netto delle assegnazioni per progettualità di carattere straordinario e della quota premiale;

– in ottemperanza ad una delle condizioni contenute nel parere reso dalla 7^a Commissione sui premiali 2013, l'Esecutivo ha ridotto la quota destinata ai progetti premiali, fissata all'8 per cento dal precedente decreto e ora invece stabilita nel 7 per cento, consentendo dunque di non ridurre eccessivamente la quota ordinaria;

– è stato complessivamente ridotto l'ammontare delle progettualità di carattere straordinario;

sul piano dei finanziamenti premiali, valutate alcune novità quali:

– l'inserimento dei criteri di riparto già nell'atto in titolo che ripartisce la quota ordinaria del FOE 2014;

– l'elaborazione della proposta di distribuzione da parte del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR);

– una maggiore attenzione alla valutazione complessiva dell'ente e alla confrontabilità dei parametri dimensionali nell'ambito della distribuzione del 70 per cento della quota premiale;

– l'emanazione di un prossimo avviso per la presentazione delle domande relative a specifici progetti che concorrono alla distribuzione del 30 per cento della quota premiale;

sempre in ordine ai progetti premiali, manifestate perplessità su:

– la mancata corrispondenza della VQR rispetto all'anno di assegnazione delle risorse, con l'effetto – lamentato in passato dalla Commissione – che quei risultati potrebbero non essere più attuali, benchè si sia cercato di bilanciare la «storicizzazione» della VQR con progetti di ricerca «più aggiornati»;

– il ritardo con cui verrà ripartito il finanziamento premiale, dato che a fine 2014 si distribuirà la quota ordinaria e poi dovrà essere emanato il bando per la valutazione dei progetti;

– l'assenza di un termine per l'emanazione dell'avviso per la presentazione delle domande e per la loro valutazione; sarebbe invece più opportuna una limitazione temporale rispetto alla data di entrata in vigore del riparto del FOE 2014;

– l'adozione di un successivo decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca per la concreta assegnazione delle somme premiali, su cui non è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

condivisa l'esigenza di immettere nuovo capitale umano nella ricerca, in quanto per il superamento dell'attuale crisi è necessario non solo mantenere elevati i finanziamenti, ma anche rinnovare il personale per dare agli enti di ricerca la possibilità di essere competitivi;

ritenuto necessario che si ponga attenzione e si facciano i necessari approfondimenti, anche eventualmente correttivi nel decreto di riparto, sullo stato attuale delle attività internazionali nonché sui relativi meccanismi di valutazione e sulla progettualità strategica e straordinaria che possano evidenziare le motivazioni del mancato finanziamento di alcuni progetti che hanno negli anni precedenti ricevuto risorse come, ad esempio, per quanto riguarda la progettualità straordinaria, il Consorzio denominato «Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro di Screening» (CNCCS), a cui sono state destinate fino al 2013 risorse nell'ambito del contributo del CNR;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. si invita ad inserire un termine per l'emanazione dell'avviso relativo alle domande di partecipazione per concorrere al 30 per cento della quota premiale, e un analogo termine per la valutazione da parte del CEPR altrimenti si rischia di allungare ulteriormente i tempi di corrispondenza delle risorse premiali;

2. si invita a svincolare le risorse destinate ai progetti bandiera e di interesse lasciando agli enti assegnatari ogni scelta rispetto al loro utilizzo;

e con le seguenti osservazioni:

a) si sollecita il Governo ad essere più tempestivo nella redazione dell'atto in titolo e nella sua trasmissione al Parlamento, in modo da garantire sia una adeguata analisi da parte delle Commissioni parlamentari, sia la possibilità di programmare l'attività da parte degli enti;

b) si ribadisce l'esigenza di ridurre i finanziamenti diversi dalle assegnazioni ordinarie, a meno che non vengano previsti fondi aggiuntivi da destinare alla premialità, come peraltro indicato nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (*Doc. XXIV, n. 36*);

c) si segnala la necessità che la concreta assegnazione dei finanziamenti premiali – definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009 come una quota percentuale del FOE – avvenga con decreto ministeriale, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, nel rispetto dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998;

d) si chiede di valutare la rilevanza strategica del settore interessato e i risultati conseguiti fino ad oggi e, se del caso, di ripristinare il contributo per il finanziamento del Consorzio CNCCS;

e) si invoca maggiore trasparenza con una esplicitazione anche sintetica nella relazione di accompagnamento delle scelte allocative rispetto alla programmazione proposta e alla missione degli enti da parte del Ministero, anche nella individuazione e attuazione degli indirizzi strategici sulla ricerca, tanto più che non è stato ancora emanato il nuovo PNR;

f) si chiede che, anche nelle more della ridefinizione del PNR, si definisca una *Roadmap* delle attività internazionali finanziate attraverso il Fondo con una specifica menzione delle priorità strategiche e degli interventi a valere sull’esercizio di riferimento.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 4 novembre 2014

Plenaria**85^a Seduta***Presidenza del Presidente*
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FORMIGONI (*NCD*), in qualità di relatore, evidenzia innanzitutto che il decreto-legge in esame giunge all'esame in Commissione con una tempistica molto limitata, stante la calendarizzazione in Aula. Per quanto di competenza segnala che l'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, entro il 12 novembre 2014 (sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame), d'intesa con il Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni che riguardano il settore agroalimentare (comma 1).

Chiarisce che il Piano interviene a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare piccole e medie, attraverso linee direttrici vevoli per tutti i settori economico produttivi interessanti,

prevedendo, con le relative dotazioni finanziarie, le seguenti azioni: iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie; supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale; sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese; realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri; erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* (sul punto, la Camera dei deputati ha inserito le *start up* tra i destinatari della previsione); sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

Per ciò che specificamente attiene al settore agroalimentare, sottolinea che sono quattro le direttrici di intervento del Piano: valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati; realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*; realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari per favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015. Sul punto, la Camera dei deputati ha inserito il requisito, per le produzioni agricole ed agroalimentari, che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano. Con riguardo ai requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei voucher il comma 4 dispone che siano stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Osserva che l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, investita dal comma 3 dell'attuazione delle prescrizioni del piano di cui al comma 1, in virtù del comma 3-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati avrà anche il compito di presentare ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti esteri (relazione che si affianca all'altra che è presentata annualmente al Parlamento da MiSe e MiPAAF, ai sensi del comma 8). Per il comma 5, poi, l'ICE-Agenzia stipula una convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Specifica, per quanto attiene alle modalità operative dell'ICE-Agenzia, che essa svolgerà l'attività di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane (comma 6). È soppresso il *Desk* Italia-Sportello attrazione degli investimenti esteri (comma 7). Il comma 9 dispone che la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese – da assegnare all'ICE per le attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero – sia destinata anche all'attrazione degli investimenti di cui all'articolo nella sua integralità (e non solo agli investimenti esteri,

come era il testo originario prima della modifica apportata dalla Camera dei deputati).

Alla luce dei contenuti del decreto-legge, segnala di aver presentato come relatore un emendamento soppressivo dell'articolo 9 del disegno di legge n. 1328 (collegato agricolo).

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore RUTA (*PD*) osserva che, relativamente all'ultima segnalazione del Presidente relatore, il segno distintivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge si differenzia dal marchio identificativo della produzione nazionale, di cui all'articolo 9 del disegno di legge n. 1328, in misura significativa, ragion per cui si riserva di intervenire nuovamente in sede di esame del collegato agricolo.

Preannuncia peraltro il voto favorevole, anche a nome del proprio Gruppo, sulla proposta di parere del Presidente relatore, quanto ai profili di competenza del provvedimento.

Il senatore GAETTI (*M5S*) stigmatizza il limitatissimo tempo a disposizione per la seconda lettura dell'importante provvedimento in esame. Segnala l'importanza dei temi attinenti al comparto agricolo e, in particolare, di quello della promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero, anche mediante un segno distintivo: su tali tematiche avrebbe auspicato un maggiore dibattito. Rileva infine incidentalmente che sono in corso delicate trattative tra l'Unione europea e gli Stati Uniti e altri Paesi terzi sugli accordi di libero scambio, nell'ambito dei quali le eccellenze italiane devono essere tutelate.

Preannuncia sin d'ora quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore DALLA TOR (*NCD*) apprezza l'illustrazione del Presidente relatore, rimarcando l'importanza delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge per il comparto agricolo italiano.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) segnala la mancanza di dettaglio delle disposizioni contenute nel decreto-legge quanto alla tutela delle produzioni agroalimentari italiane da condotte di contraffazione e di imitazione delle denominazioni. Rileva criticamente l'assenza di misure concrete in tal senso.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente la proposta di parere favorevole del relatore. Fa presente, quanto ai rilievi emersi nel corso del dibattito, che il segno distintivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge si differenzia dal marchio identificativo di cui all'articolo 9 del disegno di legge n. 1328 e, tuttavia, costituisce comunque un importante elemento a favore della promozione delle esportazioni italiane nel comparto agroalimentare e della riconoscibilità della qualità dei prodotti.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia il voto favorevole sui profili di competenza del provvedimento, il quale reca misure urgenti e utili per affrontare una situazione di emergenza nel Paese.

Il senatore RUVOLO (*GAL*) preannuncia il voto contrario, osservando che, anche in questo caso, con provvedimento d'urgenza sono state introdotte misure inizialmente ipotizzate nell'ambito del disegno di legge n. 1328. Anche alla luce del decreto-legge n. 91 del 2014 e dei contenuti della legge di stabilità in corso di esame presso la Camera dei deputati, rileva che il collegato agricolo risulta decurtato di parti rilevanti a scapito di un intervento articolato e organico.

Quanto all'articolo 30 del decreto-legge, segnala con preoccupazione le importanti funzioni attribuite nel comparto primario al Ministero dello sviluppo economico anziché al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con riferimento alla promozione all'estero. Tali misure di sostegno alle esportazioni, peraltro, rischiano a suo avviso di risultare episodiche e, pertanto, inefficaci.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere favorevole.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri

(205) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente FORMIGONI informa che sono pervenute richieste di audizione da parte dell'Alleanza delle cooperative italiane e della Rete delle fattorie sociali.

Propone di procedere quindi, con sollecitudine, all'audizione di tutti i soggetti rappresentativi del settore dell'agricoltura sociale, oltre che dei richiedenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente FORMIGONI informa di aver presentato, in qualità di relatore, l'emendamento 23.0.100 (pubblicato in allegato).

Informa altresì che sono state presentate le seguenti riformulazioni (pubblicate in allegato): 1.29 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.11 (testo 2), 5.19 (testo 2), 5.20 (testo 2), 5.24 (testo 3), 5.0.20 (testo 3), 7.2 (testo 4), 12.12 (testo 2), 14.6 (testo 2), 16.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 23.0.2 (testo 3), 23.0.12 (testo 2) e 23.0.13 (testo 2).

Avverte che la senatrice Valentini ha aggiunto la sua firma agli emendamenti 5.0.21, 12.12 (testo 2) e 23.0.13 (testo 2).

Avverte inoltre che i senatori Donatella Albano, Maria Teresa Bertuzzi, Laura Fasiolo, Maria Grazia Gatti, Leana Pignedoli, Ruta e Angelica Saggese hanno aggiunto la loro firma all'emendamento 3.0.1.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore GAETTI (M5S) illustra l'emendamento 1.7, relativo alla registrazione dei dati relativi ai controlli sulle imprese agricole nelle banche dati della Sogei S.p.a. Si tratta di un intervento importante di individuazione del gestore di informazioni oltre che di un elemento di trasparenza.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 e aggiuntivi di un ulteriore articolo allo stesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORMIGONI comunica che domani, mercoledì 5 novembre, alle ore 14, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per l'audizione sul disegno di legge n. 1568 (agricoltura sociale) di rappresentanti della Confagricoltura, della Coldiretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Copagri, dell'Alleanza delle cooperative italiane, dell'UNCI, dell'UECOOP, della Rete delle fattorie sociali e del Forum nazionale agricoltura sociale.

Comunica infine che la seduta plenaria della Commissione, già convocata alle 14, è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1328

Art. 1.

1.29 (testo 2)

PADUA, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2012, n. 27, dopo le parole: "Per i contratti di cui al comma 1" le parole da: " il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato" fino alle parole:"In entrambi i casi" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti per ciascuna tipologia di merce, garantendo il rispetto della normativa europea in materia, i termini entro cui deve essere effettuato il pagamento del corrispettivo. In ogni caso,"».

Art. 5.

5.9 (testo 2)

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), dopo le parole: «in materia di agricoltura e pesca», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e acquacoltura»

b) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in materia di agricoltura e pesca», inserire le seguenti: «e acquacoltura».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

5.11 (testo 2)

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata e contro le frodi agroalimentari, del settore ittico e dell'acquacoltura al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni alla concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 193 del 2007 nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento CE n. 882 del 2004;».

5.19 (testo 2)

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

«h-bis) sostegno del ricambio generazionale e valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni dell'Unione europea in materia di concorrenza;

h-ter) semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole, ittiche e dell'acquacoltura;

h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura nonché revisione della disciplina tesa alla prevenzione ed eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, anche attraverso l'introduzione di sanzioni appropriate, efficaci, dissuasive e proporzionate;

h-quinquies) armonizzazione della disciplina della pesca non professionale con le disposizioni dell'Unione europea in materia di pesca».

h-sexies) semplificazione degli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo in particolare l'adozione delle procedure di tracciabilità differenziata per le filiere;

h-septies) razionalizzazione degli strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano;

h-octies) sviluppo e ammodernamento del sistema delle filiere agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura gestite direttamente dagli imprenditori agricoli ed ittici ovvero da loro consorzi ed organizzazioni per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

h-nonies) ridefinizione del sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dei relativi modelli organizzativi, sulla base dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura;

h-decies) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea;

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli schemi dei decreti, provvisti di relazione tecnica, sono altresì trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, per l'espressione del parere.».

5.20 (testo 2)

GATTI, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) in materia di lavoro agricolo, procedere alla revisione della normativa relativa alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di garantire l'introduzione di una gestione specifica del mercato del lavoro agricolo, nonché di contrastare l'intermediazione illecita e l'impiego illegale della manodopera in agricoltura, favorendo:

a) l'adesione volontaria delle imprese e dei lavoratori agricoli al fine di garantire un migliore e più trasparente incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso la partecipazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in funzione di stimolo, promozione e concorso alla valutazione dei risultati;

b) la realizzazione di una piattaforma informatica che metta in relazione le diverse basi di dati gestite da amministrazioni, enti ed agenzie pubbliche, prevedendo:

1) per i lavoratori agricoli, la sottoscrizione dell'apposita autorizzazione all'accesso ai propri dati presso il centro per l'impiego di riferimento oppure apposita dichiarazione di responsabilità, che attesti il grado di istruzione, eventuali attestati professionali, precedenti lavorativi, disponibilità al lavoro. In sede di prima applicazione, prevedere altresì che i lavoratori presenti negli elenchi nominativi degli operai agricoli e i lavoratori stranieri a cui viene rilasciato il nulla osta da parte degli sportelli unici per l'immigrazione a seguito dei decreti flussi per l'ingresso dei la-

voratori da impiegare in agricoltura siano iscritti automaticamente alla Rete;

2) per i datori di lavoro agricolo, la comunicazione, contestuale a quella effettuata ai centri per l'impiego, per via telematica alla Rete le assunzioni di manodopera il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, indicando la tipologia contrattuale, il codice alfanumerico del lavoratore, la mansione, la durata del rapporto di lavoro e il livello di inquadramento contrattuale, nonché analogo comunicazione alla cessazione del rapporto di lavoro, indicando per ciascun lavoratore il numero di giornate di occupazione e la retribuzione corrisposta;

c) l'attivazione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale con particolare riferimento all'impiego e all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati, da realizzare anche d'intesa con gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e le Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA);

d) la stipula di apposite convenzioni per l'adesione alla Rete degli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e l'inclusione delle Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA) quale articolazione tecnica territoriale della Rete, di cui applicano regole, strumenti e disposizioni, per il monitoraggio del mercato del lavoro e la formulazione di proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale ed espressione del relativo parere alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

e) l'adesione degli enti locali e dei soggetti, provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, ad apposite convenzioni al fine di garantire servizi sul territorio. A tali fini, la stipula della convenzione deve essere considerata condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti dagli enti locali, e la violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa;

f) la definizione di modalità e requisiti di ingresso ed esclusione, anche temporanea, dalla rete medesima;

g) apposite norme che garantiscano che i lavoratori che sono stati impiegati illegalmente in agricoltura possano presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro alla Rete, che raccoglie e trasmette la denuncia alle autorità ispettive competenti, iscrive il lavoratore alla Rete e richiede, se del caso, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio all'autorità competente».

Conseguentemente:

al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

1. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

5.24 (testo 3)

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con gli altri ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette entro quarantacinque giorni i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegna-

zione. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

5.0.20 (testo 3)

BERTUZZI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Società di affiancamento per le terre agricole)

1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e fino al compimento del quarantesimo anno di età, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti criteri:

stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;

prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore, analoghi a quelle previste per le *start-up* ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo:

la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro ovvero;

la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo ovvero;

le forme di compensazione previste a favore del giovane imprenditore nei casi diversi da quelli contemplati nei numeri 1) e 2);

definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendo altresì obblighi e;

stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;

definire il regime dei miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

prevedere forme di garanzia dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;

stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento,

prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi di recesso anticipato del rapporto di affiancamento;

definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

3. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il medesimo dal regolamento di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.

4. Al fine di favorire il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, vengono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata.

5. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime.

Art. 7.

7.2 (testo 4)

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi» e le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare richiesto sugli schemi di decreti legislativi di cui al presente comma scada nei trenta giorni

che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.»;

b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati»;

c) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) riorganizzazione dell'Agazia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agazia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: – sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; – modello organizzativo omogeneo; – uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; – uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. La riorganizzazione deve altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA»;

d) al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici per procedere alla riorganizzazione della società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di garantire le alte competenze informatiche necessarie ad uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza, e la realizzazione di un database integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati;».

e) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimen-

tazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli spin-off tecnologici;»

f) al comma 2, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agro alimentare Spa (ISA), garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;»

g) al comma 2, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché i dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente;»

d-ter) attribuzione ad ISTAT delle funzioni di raccolta di informazioni e dati in materia agricola, ittica e agroalimentare;»;

h) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.»

i) dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio degli enti e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.».

Art. 12.

12.12 (testo 2)

ALBANO, VALENTINI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) miglioramento delle condizioni di accessibilità ai mercati finanziari delle imprese agricole, ittiche e dell'acquacoltura, al fine di sostenere la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi, finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché al superamento da parte delle imprese stesse delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari.».

Art. 14.

14.6 (testo 2)

VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, AMATI, GRANAIOLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e della pesca sociale, e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica»;

b) al comma 1, dopo le parole: «provenienti da filiera corta» inserire le seguenti: «e dalla filiera ittica,» e dopo le parole «impatto ambientale e di qualità» inserire le seguenti: «e della pesca sociale».

Art. 16.**16.1 (testo 2)**

SAGGESE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «suddivisi in base al contenuto di solidi solubili, espressi come residuo secco», con le seguenti: «suddivisi in base al residuo secco» e le parole: «passaggio da un residuo rifrattometrico ad un altro» con le seguenti: «passaggio da un residuo secco ad un altro».

16.2 (testo 2)

ALBANO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) Polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro.»;

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) pomodori semi-dry o semi secco: prodotto ottenuto per eliminazione parziale dell'acqua di costituzione con uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.».

Art. 23.**23.0.2 (testo 3)**

GATTI, RUTA, Rita GHEDINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Dopo il Titolo IV, aggiungere il seguente:

«TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.»;

al comma 4, dopo la lettera *c*), sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis*) procedere a monitoraggi costanti, su base trimestrale, anche accedendo ai dati disponibili presso l'INPS relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati ed il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla-osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;

c-ter) promuove iniziative, anche d'intesa con le autorità competenti in materia e le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributivi, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati;»

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-*bis* e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere *c-bis*) e *c-ter*), avvalendosi delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli, cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola.»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dai medesimi enti. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa.»;

il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

23.0.12 (testo 2)

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di pesca)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, sono estese alle imprese del settore ittico'.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico condotte da giovani».

23.0.13 (testo 2)

LAI, VALENTINI

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA

Art. 24.

(Disposizioni in materia di pesca del tonno rosso)

1. A decorrere dalla campagna di pesca del tonno rosso 2015, nelle more della riorganizzazione della concessione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, è aggiunta alle categorie già previste (circonazione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata "Regionale Sardegna".

2. Alla categoria di cui al comma precedente è riservato il 5 per cento della quota totale assegnata all'Italia dall'Unione europea.

3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della seguente legge, la regione Sardegna, al fine dell'inserimento nel decreto ministeriale di suddivisione quote, comunica al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi sardi beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno nonché le percentuali sulla quota regionale della Sardegna attribuite alle singole imbarcazioni di cui sopra.»

23.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori

oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 4 novembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,25

*AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO N. 376 (AFFARE
ASSEGNATO STRATEGIE NUOVI VERTICI SOCIETÀ PARTECIPATE STATO)*

Plenaria

104^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16,25.

AFFARI ASSEGNATI

Strategie dei nuovi vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (n. 376)

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Il presidente MUCCHETTI comunica che, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto, nella giornata del 29 ottobre scorso, l'audizione infor-

male dell'Amministratore delegato dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, Invitalia, mentre si è appena conclusa l'audizione dei vertici dell'ENI. Informa, a tale proposito, che la documentazione trasmessa alla Commissione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione e che le registrazioni video delle audizioni stesse verranno pubblicate nella medesima pagina *web* non appena disponibili.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore SCALIA (*PD*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, sottolineando preliminarmente che il provvedimento in esame interviene su diversi settori, quali le opere pubbliche e le infrastrutture, l'ambiente, l'edilizia e il settore immobiliare, l'energia, le misure per le imprese e le attività ricettive, introducendo disposizioni di semplificazione e di sostegno all'economia.

Passa quindi alla descrizione del decreto-legge, che si compone di numerosi articoli, organizzati in dieci capi: il capo I (articoli da 1 a 4) contiene misure per la riapertura dei cantieri; il capo II è finalizzato al potenziamento delle reti autostradali (articoli 5 e 5-*bis*) e di telecomunicazioni (articoli 6, 6-*bis* e 6-*ter*); il capo III (articoli 7 e 8) interviene in materia ambientale, con particolare riguardo alla mitigazione del dissesto idrogeologico; il capo IV (articoli da 9 a 16-*ter*) reca misure per la semplificazione burocratica; il capo V (articoli da 17 a 27) è volto al rilancio dell'edilizia; il capo VI (articoli 28, 29 e 29-*bis*) interviene in materia di porti ed aeroporti; il capo VII (articoli da 30 a 32-*bis*) reca misure per le imprese; il capo VIII (articoli da 33 a 35) contiene ulteriori misure in materia ambientale; il capo IX (articoli da 36 a 39-*bis*) interviene in materia di energia; il capo X (articoli da 40 a 45) reca misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali, le disposizioni finali e la disciplina per l'entrata in vigore.

Per un'analisi dettagliata delle disposizioni rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio studi.

Volendo esaminare le disposizioni senz'altro riconducibili agli ambiti di competenza della 10^a Commissione, segnala innanzitutto gli articoli 22, 22-*bis*, 35, 36, 37, 38 e 39 in materia di energia.

L'articolo 22 riguarda l'incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, per estendere i contributi del cosiddetto conto termico, ossia un contributo alle spese sostenute erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati, ad imprese, famiglie e soggetti pubblici. La Camera dei deputati ha ulteriormente ampliato l'accesso a tali benefici da parte dei soggetti di edilizia popolare e delle cooperative di abitanti, limitatamente alle categorie di incentivi della Pubblica amministrazione.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato poi inserito l'articolo 22-*bis*, che interviene sul meccanismo del cosiddetto spalma-incentivi obbligatorio (di cui al decreto-legge n. 91 del 2014) volto alla riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, escludendo, dall'ambito di applicazione dello stesso, gli impianti i cui soggetti responsabili siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, enti locali o scuole.

L'articolo 35 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani attraverso l'individuazione della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio, o autorizzati, a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, nonché degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo.

Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica, godranno della riduzione della metà dei termini previsti per gli espropri, per la valutazione ambientale e per la autorizzazione integrata ambientale. In caso l'*iter* sia già in corso, la riduzione prevista si riduce a un quarto. In caso di superamento dei termini scatta il potere sostitutivo del presidente del Consiglio.

Si tratta di un articolo che è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevedendo, da un lato, una serie di modifiche alla procedura per la realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti e, dall'altro, disposizioni aggiuntive in materia di: recupero dei rifiuti organici (comma 2); contributi economici per il trattamento energetico fuori regione dei rifiuti (comma 7); affidamento della

nuova concessione del SISTRI dal 2016 (comma 10); deroga al divieto di smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani nei casi di calamità naturali (comma 11); rifiuti di beni in polietilene.

L'articolo 36 (Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi), che è stato integrato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle Regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale, nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata, per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla Regione, nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati rispetto all'anno 2013. L'esclusione è limitata alle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, al quadriennio 2015-2018 e alle maggiori entrate delle aliquote di prodotto (*royalties*) destinate alle regioni che verranno versate dagli operatori nel quadriennio.

L'articolo 36-bis interviene sulla disciplina recata dal cosiddetto decreto Salva Italia (articolo 16, decreto-legge n. 1 del 2012), con l'intento di incrementare le risorse da destinare ai territori di insediamento degli impianti petroliferi nonché di quelli limitrofi per progetti infrastrutturali e occupazionali.

L'articolo 37 introduce alcune modifiche sulle norme vigenti in materia di infrastrutture di gas naturale, al fine di prevedere che i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, rivestano carattere di interesse strategico, costituiscano una priorità a carattere nazionale, siano di pubblica utilità, siano indifferibili e urgenti disponendo misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale.

Per quanto di competenza, la Commissione fa notare che tali misure potrebbero comportare effetti non in linea con gli obiettivi di contenimento dei costi dell'energia, sussistendo infatti il rischio che venga promossa la realizzazione di ulteriori stoccaggi che, se eccedenti rispetto ai bisogni del mercato, potrebbero produrre un impatto di ulteriori costi per consumatori ed operatori. Si segnala, altresì, che se la dichiarazione di strategicità delle infrastrutture fosse intesa al solo fine di snellire le procedure oggi esistenti, sarebbe necessario limitarne gli effetti ai soli fini del decreto 8 giugno 2001, n. 327 (norma relativa agli espropri per pubblica utilità) e non anche all'accesso, da parte dei gestori dell'infrastruttura interessata, a remunerazioni incentivanti e a fattori di garanzia dei ricavi, con conseguenti oneri a carico di consumatori e operatori.

L'articolo 38 stabilisce che, al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese,

le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Secondo il comma 4 dell'articolo in esame, le Regioni presso le quali sono stati avviati i procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi devono concludere gli stessi entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, le Regioni stesse trasmetteranno la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico.

Vengono inoltre stabiliti nuovi principi per il conferimento di titoli minerari, in modo da semplificare e ridurre i tempi necessari per il rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, prevedendo il rilascio di un titolo concessorio unico in luogo di due titoli concessori distinti, permesso di ricerca e concessione di coltivazione, sulla base di un programma generale di lavori (commi 5-8).

Sebbene le norme in oggetto siano evidentemente finalizzate alla semplificazione delle procedure e all'accelerazione dei tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni per le attività di ricerca di idrocarburi, tuttavia sussistono rischi di impugnazione da parte delle Regioni interessate davanti alla Corte costituzionale per violazione delle competenze legislative concorrenti in materia energetica.

Tra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati si segnala l'introduzione, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato, del divieto della ricerca e dell'estrazione di *shale gas* e *shale oil* e il rilascio dei relativi titoli minerari (comma 11-*quater*).

La Camera dei deputati ha, inoltre, soppresso la previsione che avrebbe consentito la possibilità di ottenere un titolo concessorio provvisorio per i procedimenti ricadenti nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno, delle Isole Egadi e del Golfo di Venezia, nonché nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

Si prevede inoltre la verifica (comma 6, lettera *c*)), prima di rilasciare le autorizzazioni, che gli operatori dimostrino, con idonee fidejussioni bancarie e assicurative, la propria capacità tecnica e finanziaria per far fronte alle operazioni di recupero ambientale.

L'articolo 39 modifica alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive attraverso una serie di modifiche puntuali alle disposizioni del decreto-legge n. 83 del 2012 che li aveva introdotti istituendo un programma triennale di incentivazione per l'acquisto di tutte le tipologie di veicoli aziendali (autovetture, veicoli commerciali, ciclomotori, motocicli e quadricicli), purché destinati all'esercizio di impresa o ad uso pubblico e a condizione che venisse rottamato un veicolo obsoleto, della stessa categoria, avente almeno 10 anni di anzianità, ovvero anche senza rottamazione ma nel caso di acquisto di veicoli aventi emissioni particolarmente basse (*95g/km*).

L'articolo 39-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, è volto ad innovare rispetto all'attuale definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, contenuta nel decreto legislativo n. 102 del 2014 (di recepimento della direttiva 27/2012/UE sull'efficienza energetica). Fino ad ora, si trattava di un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usava, in alternativa, almeno: a) il 50 per cento di calore di scarto; b) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; c) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti; d) il 75 per cento di calore cogenerato.

Invece, nel testo proposto dalla Camera dei deputati il calore cogenerato è innalzato di posto (dalla lettera *d*) alla lettera *c*), col risultato che il termine «precedenti» (per il 50 per cento dell'uso combinato) si riferisce ora anche ad esso.

Passando alle disposizioni destinate specificatamente alle imprese, segnala che l'articolo 15 dispone che il Governo promuova (comma 1) l'istituzione di un Fondo di servizio, avente durata di dieci anni prorogabili, con lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane caratterizzate da «equilibrio economico positivo» e che necessitino di adeguata patrimonializzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Scopo del Fondo (comma 2) è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 e con prospettive di mercato.

L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio termine.

Potranno sottoscrivere quote del Fondo (comma 3) i soli investitori istituzionali e professionali: la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro, sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti, ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento. Tali investimenti dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie», risultanti dalle rilevazioni periodiche del credito bancario effettuate dalla Banca d'Italia.

Ai sensi del comma 4, il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.

Le norme (comma 5) affidano la gestione del Fondo ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica gestita dai sottoscrittori, che assicuri la massima partecipazione, trasparenza e non discriminazione degli operatori finanziari iscritti all'apposito albo delle società di gestione del risparmio tenuto, ai sensi dell'articolo 35 del TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998), dalla Banca d'Italia.

Sono specificate (comma 6) le caratteristiche obbligatorie della procedura di evidenza pubblica per la selezione del gestore del fondo, con l'obbligo di escludere le offerte che prevedano remunerazioni di carattere speculativo, prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di

controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo, e quelle che non prevedano la presenza di un comitato di controllo. Inoltre l'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.

Ai sensi del comma 7, il soggetto gestore del Fondo deve operare in situazione di neutralità e imparzialità rispetto ai sottoscrittori. Deve rendere note le operazioni in cui si trovi in conflitto di interesse ai sottoscrittori ed al Ministero dell'economia e delle finanze e (comma 8) trasmettere annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'operatività del fondo, insieme ad una banca dati completa per ciascuna operazione.

Infine (comma 9) affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo, al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, e le modalità organizzative del Fondo stesso.

L'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, con riguardo alle azioni rivolte alle imprese agricole e alimentari, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 1).

Con riguardo al contenuto (comma 2), il Piano dovrà essere articolato in una serie di azioni elencate dall'articolo in commento, volte al sostegno alle piccole e medie imprese che operano nel mercato globale e alla promozione delle opportunità di investimenti esteri in Italia. Specifiche azioni sono indirizzate al supporto delle esportazioni nel settore agroalimentare, con riferimento alla valorizzazione delle produzioni di eccellenza e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero; contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*.

Al fine di attuare un rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese è inoltre prevista, previa definizione dei requisiti da parte del MISE, l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher, destinati per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione (comma 4). La disposizione prevede altresì che il Piano individui le dotazioni finanziarie relative alle azioni ivi previste.

L'attuazione del Piano è rimessa all'ICE-Agenzia. Con la stessa il MISE stipula una convenzione in cui sono definiti gli obiettivi attribuiti all'ICE per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, i risultati attesi e le risorse finanziarie (commi 3 e 5).

Sul punto la Commissione segnala la possibile confusione di ruoli e la sovrapposizione di competenze tra ICE e Invitalia, come emerso durante la recente audizione dell'amministratore delegato di Invitalia, tenutasi in Ufficio di Presidenza della Commissione il 29 ottobre scorso.

È inoltre prevista l'istituzione di un Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati e da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni e può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti. È di conseguenza soppresso il Desk Italia-Sportello attrazione degli investimenti esteri (comma 7).

Una relazione sull'attuazione del Piano deve essere presentata annualmente al Parlamento dal Ministro per lo sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali (comma 8).

Infine si attribuisce al Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, la cui dotazione è determinata nella legge di stabilità, altresì la finalità di attrazione degli investimenti esteri (comma 9).

Passando alle norme in materia di telecomunicazioni, l'articolo 6, al comma 1, prevede la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, attraverso l'introduzione, nell'articolo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012, dei nuovi commi da *7-ter* a *7-octies*.

In particolare, il comma *7-sexies* prevede la concessione di un credito d'imposta IRES e IRAP del 50 per cento, che non costituisce comunque ricavo ai fini IRAP e delle imposte dirette.

Le caratteristiche degli interventi finanziabili sono definiti ai commi successivi, mentre i commi *7-septies* e *7-octies* indicano la procedura per l'accesso al credito e per il monitoraggio degli interventi.

In base al comma *7-ter* possono accedere al credito d'imposta gli interventi infrastrutturali, per i quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto, destinati alla realizzazione di servizi a banda ultralarga all'utente.

In base al comma *7-quinquies* sono ammessi al beneficio tutti gli interventi infrastrutturali attraverso i quali è possibile fornire il servizio, purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistano idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con le suddette caratteristiche di rete, eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale è richiesto il contributo. È ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura.

I benefici non possono inoltre essere concessi a più di un soggetto nella stessa area.

Per accedere al beneficio è necessario – in base al comma 7-*septies* – operare una manifestazione d’interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare sull’apposito sito *web* del Ministero. Nei casi di conflitto di prenotazione, il beneficio è riconosciuto all’operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati di soluzioni tecnologiche più evolute.

Il comma 2 modifica le norme di semplificazione in materia di procedure di scavo e posa dei cavi finalizzate alla diffusione della banda larga e ultralarga introdotte dall’articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 145 del 2013.

Il comma 3 prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli impianti di banda larga mobile, possano essere effettuate con un’autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento le modifiche degli impianti già abilitati che comportino aumenti delle altezze non superiori a un metro e della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati.

La Camera dei deputati ha inserito un nuovo comma 3-*bis* prevedendo che le opere infrastrutturali in fibra ottica per la banda ultralarga, anche all’interno degli edifici, siano ricomprese tra gli oneri di urbanizzazione primaria.

Il comma 4 dell’articolo 6 introduce una deroga all’obbligo di autorizzazione paesaggistica per l’installazione o la modifica di impianti di radiotelefonica mobile che, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, si estende alle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici. La deroga riguarda gli impianti da eseguire su edifici o tralicci preesistenti che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezze non superiore a 1,5 metri e di superficie delle antenne non superiori a 0,5 metri quadrati, fatte salve le misure di protezione e di conservazione relative ai beni culturali disciplinate dall’articolo 20 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).

Il comma 5-*quater* prevede che, al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, nel caso di occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province, i comuni, gli enti o le società a partecipazione pubblica possono esentare l’operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all’articolo 93 del Codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

Il comma 5-*sexies* – introdotto alla Camera dei deputati – prevede che venga data attuazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, al progetto nazionale della banda ultralarga, autorizzato dalla Commissione europea, attraverso l'utilizzo di parte delle risorse (20,75 milioni di euro per l'anno 2014) di cui all'articolo 1, comma 97, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

L'articolo 6-*ter*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, al comma 1 introduce un comma 4-*ter* all'articolo 91 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni), ove si prevede la possibilità per l'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della fibra ottica, di installare a proprie spese gli elementi di rete (cavi, fili e simili) nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità, sia esterni che interni, purché non venga alterato l'aspetto esteriore dell'immobile, né arrecato danno o pregiudizio al medesimo.

Il comma 2 aggiunge un articolo 135-*bis* al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001(71), ove si prevede, al comma 1, l'obbligo di dotare gli edifici di nuova realizzazione – con domanda di autorizzazione edilizia presentata dopo il 1° luglio 2015 – di impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

L'obbligo si applica non solo agli edifici di nuova costruzione, ma anche agli edifici preesistenti, quando siano oggetto di interventi per i quali venga comunque richiesto un permesso di costruire successivamente al 1° luglio 2015.

Il comma 2 del nuovo articolo 135-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevede l'obbligo di dotare gli edifici di nuova realizzazione – con domanda di autorizzazione edilizia presentata dopo il 1° luglio 2015 – di un punto di accesso, cioè «il punto, situato all'interno o all'esterno dell'edificio, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga».

Analogamente a quanto previsto nel precedente al comma 1, l'obbligo riguarda non solo gli edifici di nuova costruzione, ma anche agli edifici preesistenti, quando siano oggetto di interventi per i quali venga comunque richiesto un permesso di costruire successivamente al 1° luglio 2015. Tuttavia in tale caso l'obbligo appare limitato agli interventi di ristrutturazione per i quali è necessario il permesso di costruire.

Il comma 3 del nuovo articolo 135-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 stabilisce che gli edifici così equipaggiati potranno, su base volontaria, ricevere l'etichetta di «edificio predisposto alla banda larga», rilasciata da un tecnico abilitato.

Con riferimento alle norme in materia di turismo, l'articolo 31 introduce nell'ordinamento la definizione di una nuova tipologia di struttura ricettiva, denominata *condhotel*, la cui caratteristica principale è la composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. La superficie delle unità a destinazione residenziale non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

L'individuazione delle condizioni di esercizio dei condhotel è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio da adottare, previa intesa tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali in sede di Conferenza Unificata.

Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per l'adozione del quale non è previsto alcun termine, deve definire le condizioni necessarie per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, con esclusivo riferimento alle unità abitative a destinazione residenziale. È specificato al riguardo che il vincolo può essere rimosso, a richiesta del proprietario, previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche percepite, ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento.

L'articolo 31-*bis* prevede che i termini relativi alla scadenza della vita tecnica degli impianti a fune previsti dal decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 non si applichino quando gli stessi superino le verifiche tecniche previste da un decreto ministeriale da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, disponendo che nelle more possa essere comunque autorizzata l'operatività degli impianti la cui vita tecnica non sia scaduta, tenendo conto di precedenti proroghe da oltre due anni, previa verifica della loro idoneità.

L'articolo 32 equipara alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddetto marina resort). La principale conseguenza dell'equiparazione consiste nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati nei «marina resort», dell'IVA agevolata al 10 per cento (concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche), invece dell'IVA al 22 per cento. L'equiparazione ha natura temporanea, in quanto ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento fino al 31 dicembre 2014 e deve avvenire secondo requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'aliquota ridotta, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante delle concorrenza e mercato.

Il comma 3 dell'articolo 32 precisa, attraverso una modifica della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), che il sistema telematico centrale della nautica da diporto include, oltre all'archivio telematico centrale e allo sportello telematico del diportista, anche l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto; vengono inoltre specificate le norme del codice della nautica da diporto oggetto di modifica da parte del regolamento di delegificazione chiamato a disciplinare il sistema telematico centrale.

Inoltre, con riferimento alle molte norme introdotte dal decreto nella materia urbanistica e paesaggistica e che hanno un riflesso anche sul turi-

simo, materia di diretta competenza, si fa notare che il principio del silenzio-assenso, volto a velocizzare le procedure autorizzative favorendo, in tal modo, la crescita, potrebbe essere soggetto a rilievi di costituzionalità.

Quanto alle norme in materia di aziende pubbliche, l'articolo 10 è volto ad aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa, attraverso l'estensione del perimetro delle operazioni finanziate.

In particolare il comma 1, estende, alla lettera *a*), il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate tramite la gestione separata (che utilizza la raccolta postale ed è assistita dalla garanzia dello Stato), includendo, oltre quelle dirette a soggetti pubblici e quelle da loro promosse, le operazioni in favore dei soggetti privati in settori di interesse generale individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; il medesimo comma, alla lettera *b*), allarga il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate con la gestione ordinaria (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale) includendo, oltre alle opere, le reti e gli impianti destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, come ora previsto, anche gli interventi concernenti iniziative di pubblica utilità, nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico.

Il comma 2 dell'articolo estende il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo periodo concessi alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea anche agli Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri. Tali istituti, seppure non aventi natura di enti creditizi, esercitano comunque attività di credito con finalità pubblicistiche di sostegno e promozione dell'economia.

Venendo alle norme in materia di concorrenza, l'articolo 5 («Norme in materia di concessioni autostradali») riguarda le società che gestiscono autostrade con concessioni in scadenza o già scadute. Il comma 1 prevede che i concessionari di tratte autostradali nazionali, entro il 31 dicembre 2014, sottopongano «al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria». Il Ministro poi, sentita per quanto di sua competenza l'Autorità di regolazione dei trasporti, trasmette gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ivi compreso quello del Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il procedimento può comunque avere corso. «Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione».

In proposito si segnala che tale norma sarà oggetto di approfondimenti da parte dell'Unione europea, che ha chiesto al Governo italiano

come intenda garantire la sua compatibilità con il diritto europeo dei contratti pubblici. Inoltre è stata oggetto di critiche da parte del presidente dell'Antitrust, Giovanni Pitruzzella, che ha posto il tema della mancanza di concorrenza, e del vice capo del servizio di struttura economica della Banca d'Italia, Fabrizio Balassone, che ha parlato di indebolimento della concorrenza stessa.

In materia di semplificazione burocratica, l'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dei cosiddetti *project bond*, contenuta nell'articolo 157 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006). In particolare, viene precisata la nozione di «investitori qualificati» cui è riservata la detenzione e circolazione dei *project bond*, coordinando tale definizione coi regolamenti Consob emanati in attuazione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) e chiarendo che per «investitori qualificati» si intendono anche le società e gli altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati; si interviene sul regime di circolazione dei *project bond*, che cessano di essere nominativi e potranno dunque essere dematerializzati (con possibili rischi, secondo il presidente dell'Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, sul fronte riciclaggio); si elimina l'obbligo di riportare anche sul titolo l'avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione; si specifica che ai titolari di obbligazioni e titoli simili si applica la disciplina concernente il subentro nella concessione, il privilegio sui crediti e il limite di riduzione del canone di disponibilità; è rimodellata la disciplina delle garanzie prestate sui predetti *bond*, che potranno essere costituite sia in favore dei sottoscrittori, sia di un loro rappresentante (tale modifica viene più in generale estesa alle obbligazioni).

Per quanto poi riguarda il regime fiscale degli atti di costituzione e trasferimento di garanzia, si estende l'applicazione dell'imposta di bollo in misura agevolata (misura fissa pari a 200 euro) alle sostituzioni di garanzia relative all'emissioni di *project bond* e ai trasferimenti di garanzie, anche qualora derivino dalla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito.

Infine, viene resa strutturale l'applicazione dell'aliquota agevolata al 12,5 per cento sugli interessi delle obbligazioni di progetto emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità.

In conclusione, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Non essendo pervenute richieste di intervento, la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto contrario, rivendicando comunque il merito del proprio Gruppo alla Camera dei deputati che ha introdotto alcune modifiche migliorative, come quelle all'articolo 31, che istituisce, come detto dal relatore, una nuova tipologia di struttura ricettiva (*condhotel*).

Con riferimento all'articolo 4, che contiene anche misure per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009,

critica la previsione del comma 8-*quinquies*, introdotta nell'altro ramo del Parlamento, che stabilisce che per far fronte alla mancata riscossione passata dei canoni di compartecipazione tra gli inquilini del progetto C.A.S.E. e MAP, i comuni potranno ripartire i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi e non secondo gli effettivi consumi. Alcune proposte emendative presentate in sede di esame presso le Commissioni 8^a e 13^a hanno tentato di risolvere tale problematica.

In conclusione, preannuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

Il presidente MUCCHETTI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti il parere favorevole sul provvedimento in titolo, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 4 novembre 2014

Plenaria**170^a Seduta***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice SILVESTRO (*PD*), premesso che il provvedimento in titolo è alquanto articolato e complesso, si sofferma ad illustrare le parti di competenza della Commissione.

I commi 1 e 2 dell'articolo 16 pongono due deroghe transitorie per la regione Sardegna, relative alla spesa sanitaria ed al triennio 2015-2017, con riferimento all'investimento straniero da realizzarsi, con carattere sperimentale, per l'ospedale *ex* San Raffaele di Olbia (struttura in passato mai ultimata). Il comma *2-bis* – inserito dalla Camera dei deputati – prevede che, nel medesimo periodo 2015-2017, la regione Sardegna e il Ministero della salute assicurino un monitoraggio sull'effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie della struttura in oggetto e sulla loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché sulla mobilità sanitaria verso altre regioni.

In base alla deroga di cui al comma 1, nel triennio 2015-2017, non si tiene conto dei posti letto accreditati nella suddetta struttura sanitaria, ai fini del rispetto del parametro massimo di 3,7 posti letto ospedalieri (accreditati nelle strutture sanitarie, pubbliche o private, ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale) per mille abitanti, posto dalla disci-

plina di cui all'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La relatrice, al riguardo, ricorda che la regione Sardegna ha recepito tale parametro con la legge regionale 7 novembre 2012, n. 21. In ogni caso, in base alla presente norma di deroga, la regione deve assicurare, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera, il quale garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il suddetto parametro sia rispettato anche al lordo dei posti letto in questione.

Secondo la norma di deroga di cui al successivo comma 2, la regione Sardegna, nel triennio 2015-2017, può incrementare, nella misura di 6 punti percentuali, il limite vigente della spesa per la remunerazione – da parte del Servizio sanitario regionale – delle prestazioni sanitarie rese da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. Al riguardo, la relatrice, ricorda che il limite annuo (ai sensi dell'articolo 15, comma 14, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni) è pari, per gli anni 2014 e seguenti, alla spesa registrata a consuntivo per il 2011, ridotta di 2 punti percentuali; peraltro, per la regione Sardegna, secondo la normativa già vigente, l'obiettivo finanziario sotteso a tale limite può essere conseguito, in alternativa, in altre aree della spesa sanitaria (facoltà ammessa «al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013»). Il comma 2 specifica altresì che agli oneri finanziari derivanti dalla presente deroga di sei punti percentuali la regione Sardegna fa fronte annualmente all'interno del proprio bilancio, ai sensi del principio di cui all'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale, dall'anno 2007, la Regione in esame provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

I commi da 4 a 7 dell'articolo 28 riguardano lo svolgimento del servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile.

In primo luogo, si specifica (comma 4) che, negli aeroporti in cui sussiste una convenzione tra l'ENAC ed un soggetto per la gestione totale – da parte di quest'ultimo – dello scalo, il servizio di pronto soccorso è assicurato con oneri a carico del medesimo gestore. Tale previsione è conforme alla convenzione già stipulata il 30 dicembre 2013 tra i gestori totali in questione, la Croce Rossa Italiana ed il Ministero della salute; tale convenzione prevede, infatti, per il 2014, la continuazione dello svolgimento del servizio di pronto soccorso da parte della Croce Rossa Italiana, con il rimborso dei relativi oneri a carico dei soggetti gestori, in attesa che questi ultimi individuino i soggetti erogatori del servizio a livello locale. In merito, il comma 6 chiarisce che, per il periodo precedente la stipula-

zione della suddetta convenzione del 30 dicembre 2013, l'onere finanziario del servizio (svolto dalla Croce Rossa Italiana) resta a carico dello stato di previsione del Ministero della salute.

Il comma 5 conferma che, negli aeroporti a diretta gestione dello Stato, l'onere finanziario del servizio in parola resta a carico dello stato di previsione del Ministero della salute, fino all'approvazione – da parte dei Ministeri competenti – della convenzione tra l'ENAC ed un soggetto per la gestione totale – da parte di quest'ultimo – dello scalo.

Al riguardo, la relatrice ricorda che, negli aeroporti a diretta gestione dello Stato, il servizio in esame è affidato alla Croce Rossa Italiana, ai sensi del decreto ministeriale 12 febbraio 1988.

Il comma 7 demanda all'ENAC la definizione, entro il 31 ottobre 2014, previo parere – come aggiunto dalla Camera dei deputati – del Ministero della salute, di apposite linee guida per i gestori aeroportuali, ai fini dell'individuazione dei requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario.

Il comma 14-*bis* – inserito dalla Camera dei deputati – dell'articolo 42 pone una deroga, per l'anno 2014, alle procedure per l'individuazione delle tre Regioni di riferimento per la determinazione del fabbisogno sanitario *standard*. Si prevede, infatti, ai fini dell'accelerazione delle procedure, la conferma diretta delle tre Regioni – Umbria, Emilia-Romagna e Veneto – individuate, per il precedente anno 2013, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 5 dicembre 2013.

Al riguardo, la relatrice, ricorda che, secondo la procedura ordinaria, le tre Regioni di riferimento sono scelte dalla suddetta Conferenza permanente tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, «in quanto migliori cinque regioni», secondo i criteri di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e alla delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2012; in ogni caso, la terna deve comprendere la migliore Regione.

In base al medesimo articolo 27 del decreto legislativo n. 68, e secondo i criteri di calcolo ivi indicati, il fabbisogno sanitario *standard* delle singole Regioni a statuto ordinario (cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard*) è determinato da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, applicando a tutte le Regioni i valori di costo rilevati nelle suddette Regioni di riferimento.

Il comma 14-*ter* – inserito dalla Camera dei deputati – dello stesso articolo 42 pone due norme transitorie, relative ad una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale; tale quota è relativa alle Regioni che abbiano istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un determinato importo e per quelle che introducano misure idonee a garantire la piena ap-

plicazione delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle strutture ospedaliere pubbliche, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

La prima novella proroga per il 2014 una disposizione transitoria già prevista per gli anni 2012 e 2013, con riferimento ai criteri per il riparto della quota premiale.

La procedura transitoria, oggetto della proroga in esame, prevede che, in attesa del decreto ministeriale contemplato dalla disciplina a regime, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, stabilisca il riparto della quota premiale, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio, indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La seconda novella incrementa, per il solo anno 2014, da 0,25 a 1,75 punti percentuali la misura complessiva della suddetta quota premiale (la base di calcolo è costituita dalle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, risorse da cui viene sottratto l'importo in oggetto).

L'articolo 42-bis – inserito dalla Camera dei deputati – reca due norme transitorie, relative ai termini temporali per la richiesta di ammissione al finanziamento, da parte delle Regioni e delle Province autonome, per l'attuazione dei programmi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

Le modifiche transitorie in oggetto riguardano gli accordi di programma sottoscritti nell'anno 2013 dalle Regioni e dalle Province autonome con il Ministero della salute (di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome).

Le due norme transitorie elevano, rispettivamente: da 18 a 30 mesi il termine per la richiesta al Ministero della salute – da parte delle Regioni e delle Province autonome – di ammissione al finanziamento; da 24 a 36 mesi il termine per la presentazione di un'ulteriore domanda di ammissione al finanziamento, in caso di valutazione negativa di una precedente domanda. Al riguardo, la relatrice ricorda che i termini in questione decorrono dalla sottoscrizione dell'accordo ovvero, per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, dalla data di inizio dell'annualità di riferimento, prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi; decorsi i termini summenzionati, l'accordo si intende risolto, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa (la risoluzione è parziale qualora solo per una parte degli interventi – oggetto dell'accordo – sia decorso inutilmente il termine).

Con riferimento agli altri articoli del decreto-legge, la relatrice segnala che: l'articolo 9 reca alcune modifiche – intese alla «semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure» – con riferimento a varie tipologie di interventi, tra cui la messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); l'articolo 27 demanda ad un decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, l'individuazione delle opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'I-NAIL. Con una modifica inserita dalla Camera dei deputati si fa particolare riferimento agli interventi per la bonifica dell'amianto e per la messa in sicurezza e l'incremento dell'efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, edilizia residenziale pubblica; l'articolo 33-*bis* – inserito dalla Camera dei deputati – esclude dal patto di stabilità interno, per il 2015, le spese per interventi di bonifica da amianto effettuati, da parte del comune di Casale Monferrato, nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato».

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), riguardo agli interventi per la bonifica da amianto previsti dagli articoli 27 e 33-*bis*, osserva che occorrerebbe contemplare espressamente anche misure relative alla rete idrica, senza peraltro limitare l'esclusione dal Patto di stabilità interno ai soli interventi effettuati dal Comune di Casal Monferrato. In merito all'articolo 35, rileva che occorrerebbe prescrivere lo svolgimento di verifiche di impatto sanitario quale presupposto per la realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti (termovalorizzatori).

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) ritiene problematico il disposto dell'articolo 16, che, nel porre norme derogatorie per la realizzazione di un investimento straniero per l'ospedale *ex* San Raffaele di Olbia, si ingerisce in temi di competenza regionale, senza peraltro prevedere i necessari finanziamenti aggiuntivi a carico dello Stato.

Il senatore ROMANO (*PI*), rilevata l'esiguità del tempo a disposizione per l'esame, osserva che l'articolo 33-*bis*, nel riservare al solo Comune di Casale Monferrato un trattamento di favore per le bonifiche da amianto, appare non in linea con i principi di equità e di giustizia, determinando una disparità di trattamento rispetto ad altri territori interessati da analoghe problematiche ambientali.

La PRESIDENTE (*PD*) fa propria l'osservazione appena formulata.

Il senatore BIANCO (*PD*) si unisce ai rilievi problematici già avanzati con riguardo all'articolo 16, manifestando preoccupazione per la singolare procedura ivi prevista, finalizzata ad attrarre investimenti di capitali stranieri nel servizio sanitario sardo, con modalità ampiamente *extra ordinem*.

La senatrice PADUA (*PD*) fa proprie le considerazioni problematiche già svolte in merito all'articolo 33-*bis*, sottolineando che tutte le aree del Paese abbisognevole di bonifiche da amianto dovrebbero ricevere la stessa attenzione da parte del legislatore.

La senatrice FUCSIA (*M5S*), in relazione alle disposizioni concernenti le bonifiche da amianto, osserva che è preferibile evitare di intervenire laddove vi sia il rischio di una dispersione delle fibre, considerato anche che vi è poi la necessità di creare delle discariche speciali. In riferimento all'articolo 33-*bis*, rileva che la situazione del territorio di Casale Monferrato è del tutto peculiare e differenziata da quella di altre zone pure esposte a rischi di esposizione all'amianto. Con riguardo specifico all'articolo 27, evidenzia che gli interventi di bonifica ivi previsti sono inseriti nell'ambito di una disposizione recante misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) fa proprie le perplessità già manifestate in merito all'articolo 16, che meriterebbe ben altro approfondimento rispetto a quello possibile in questa sede, considerato anche il suo potenziale impatto sul Servizio sanitario regionale. Riguardo all'articolo 42, comma 14-*ter*, ritiene che la previsione di quote premiali nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale dovrebbe tenere conto dell'esistenza di diseguaglianze oggettive tra le Regioni, legate a condizioni di deprivazione sociale. Manifesta imbarazzo per la norma introdotta dall'articolo 33-*bis*, che limita ad un solo comune un beneficio che dovrebbe essere concesso a tutti i territori interessati da problematiche di amianto. Annuncia sin da ora che la sua parte politica non potrà esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame, pur auspicando che le considerazioni svolte possano essere accolte all'interno del redigendo parere sotto forma di condizioni.

La senatrice MATTESINI (*PD*) condivide le preoccupazioni già manifestate in relazione all'articolo 16, che sembra menomare la competenza regionale in tema di programmazione sanitaria creando un precedente pericoloso. Esprime l'auspicio che la riorganizzazione della rete ospedaliera abbia almeno luogo contestualmente alla realizzazione dell'investimento straniero relativo all'Ospedale *ex* San Raffaele di Olbia.

La PRESIDENTE (*PD*) ritiene che nel redigendo parere dovrebbe essere innanzitutto rimarcata l'esiguità del tempo a disposizione per l'esame di un provvedimento piuttosto complesso. In merito all'articolo 33-*bis*, pur ritenendo che la norma non sottenda un intento discriminatorio, esprime l'avviso che il beneficio ivi previsto dovrebbe essere esteso a tutte le aree del Paese caratterizzate da problemi di amianto «a cielo aperto». Ritiene discutibile, in relazione al comma 14-*bis* dell'articolo 42, che la determinazione del fabbisogno sanitario *standard* sia oggetto di una norma introdotta all'interno di un decreto-legge; quanto ai contenuti della dispo-

sizione, paventa che in assenza di misure a carattere perequativo possano porsi problemi di sostenibilità per i servizi sanitari delle Regioni diverse da quelle utilizzate come riferimento, con possibili problemi di tenuta del sistema universalistico e conseguente necessità di interventi sostitutivi dello Stato. Quanto all'intervento straordinario per l'Ospedale di Olbia, di cui all'articolo 16, ritiene che nel parere dovrebbe essere sottolineata l'esigenza di un monitoraggio attento e costante sull'impatto di tale misura sperimentale.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) riprende brevemente la parola per esprimere apprezzamento per l'intervento testé svolto dalla Presidente, e per auspicare che la quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 14-*ter* dell'articolo 42, sia legata anche alla piena attuazione da parte delle Regioni delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 16,20.

La relatrice SILVESTRO (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, redatto in conformità alle indicazioni scaturite dall'ampio dibattito svolto. Con particolare riguardo all'articolo 33-*bis*, sottolinea di aver inserito nel testo una specifica osservazione per evidenziare l'opportunità di estendere il beneficio ivi previsto anche ad altre aree del Paese interessate da analoghe problematiche di inquinamento da amianto, come ad esempio quelle su cui insistono gli insediamenti produttivi *ex* Isochimica e Montedison.

La PRESIDENTE (*PD*) osserva che sarebbe preferibile omettere riferimenti specifici a singoli insediamenti produttivi.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) auspica che, ove la relatrice ritenga di mantenere il riferimento a singoli insediamenti produttivi, sia fatta menzione anche delle industrie inquinanti presenti nella zona di Bari.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) ritiene preferibile evitare i riferimenti specifici a singoli insediamenti produttivi, al fine di non incorrere in involontarie omissioni, ed in conformità ai principi della libertà di mandato parlamentare e di rappresentanza degli interessi dell'intera Nazione.

La senatrice TAVERNA (*M5S*), cui si associa la senatrice FUCKSIA (*M5S*), fa rilevare che sarebbe semmai preferibile graduare l'accesso al beneficio in relazione al livello di gravità di inquinamento dei vari siti.

Il senatore ROMANO (*PI*) rimarca che la menzione specifica della *ex Isochimica* di Avellino si giustificerebbe in relazione alle informazioni che la Commissione ha acquisito nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale. Ciò posto, ritiene si possa omettere il riferimento specifico a singoli siti nell'ottica della massima condisione del testo.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) pone in evidenza che l'articolo 33-*bis* è finalizzato a consentire al Comune di Casal Monferrato l'utilizzazione di risorse derivanti da un risarcimento accordato all'ente in sede giudiziaria.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) auspica che, riguardo all'articolo 16, nell'ambito del parere si osservi che è necessaria la previsione di un finanziamento aggiuntivo a carico dello Stato.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) insiste per l'inserimento di una specifica osservazione concernente l'articolo 35: è opportuno che la realizzazione degli impianti di recupero di energia da rifiuti sia preceduta da valutazioni di impatto sulla salute.

La relatrice SILVESTRO (*PD*) dichiara di accogliere le proposte di modifica formulate dalla Presidente e dalla senatrice Granaiola.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere predisposto dalla relatrice, come modificato, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la seduta di domani sarà dedicata all'esame dell'Atto comunitario n. 557 (Agenzia europea per i medicinali) e alla discussione generale sul disegno di legge in materia di *screening* neonatale. L'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul cosiddetto Caso Stamina avrà luogo nel corso delle prossime settimane in conformità alle determinazioni che verranno adottate in sede di Ufficio di Presidenza. Ricorda, infine, che nella mattinata di martedì 11 novembre si terrà il seminario sulle tematiche della salute mentale e del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

La Commissione prende atto.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) auspica che nell'ambito del seminario vi sia la possibilità, oltre che dell'ascolto delle re-

lazioni degli ospiti invitati, di esprimere il punto di vista della Commissione in materia.

La PRESIDENTE assicura che vi sarà uno spazio adeguato per gli interventi dei componenti della Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che nel corso della riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni 11^a e 12^a riunite tenutasi il 30 ottobre scorso, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti della Conferenza nazionale dei Presidenti dei corsi di laurea in Servizio sociale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 660 (disciplina della professione di assistente sociale). Nel corso della riunione pomeridiana della stessa giornata del 30 ottobre, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione igiene e sanità, è stata inoltre depositata documentazione da parte di esponenti dell'Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà (AUSER-Onlus), nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1092 e 1495 (raccolta e donazione di medicinali). Inoltre, in data odierna, è stata depositata documentazione da parte dal direttore scientifico dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, del direttore dell'Osservatorio malattie rare e del direttore del laboratorio *screening* neonatale della Clinica di neurologia pediatrica dell'Ospedale Meyer di Firenze, in sede di Ufficio di Presidenza integrato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 998 (*screening* neonatale).

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1651

La Commissione,

premesso che il tempo a disposizione per l'esame dell'AS n. 1651 è stato esiguo è che ciò non ha favorito il dovuto approfondimento, stante anche la complessità del provvedimento,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'articolo 16, si valuti l'opportunità di prevedere una sistematica e costante verifica dei procedimenti sottesi alla realizzazione, e alla successiva *governance*, nel sistema sanitario della Regione Sardegna, dell'investimento straniero per l'Ospedale S. Raffaele di Olbia, per quanto attiene al rapporto tra domanda ed offerta sanitaria, pubblica e privata, alla mobilità sanitaria e alla riorganizzazione della rete ospedaliera, oltre che per quanto concerne le deroghe di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 ed il loro superamento a far data dal 2018;

b) premessa la problematicità del ricorso alla decretazione d'urgenza su tale materia, sarebbe opportuno che vi fosse una attenta considerazione, nella individuazione delle regioni di riferimento per la determinazione del fabbisogno sanitario *standard*, di cui al comma 14-*bis* dell'articolo 42, anche delle peculiari condizioni socio-ambientali di diverse regioni, che potrebbero richiedere la predisposizione di misure di tipo perequativo;

c) sarebbe opportuno che le quote premiali di cui al comma 14-*ter* dell'articolo 42 fossero ripartite anche in relazione allo stato di effettiva attuazione delle prescrizioni legislative in tema di trasparenza e anticorruzione;

d) in relazione all'articolo 33-*bis*, sarebbe opportuno che dal patto di stabilità interno per il 2015 siano escluse le spese per interventi di bonifica da amianto, oltre che nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato», anche per tutti i siti con caratteristiche similari, presenti sul territorio nazionale;

e) in relazione all'articolo 27, sarebbe opportuno che negli interventi di bonifica da amianto ivi previsti fossero espressamente ricompresi anche quelli sulla rete idrica;

f) in relazione all'articolo 35, recante, tra l'altro, norme per la realizzazione di impianti di recupero di energia da rifiuti urbani, sarebbe opportuno prescrivere una specifica valutazione d'impatto sanitario, concernente i medesimi impianti.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 100

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 998 (SCREENING NEONATALE)

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 4 novembre 2014

Plenaria
59ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Razen Kader, alto rappresentante del Governo Regionale del Kurdistan in Italia e presso la Santa Sede.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Rezan Kader, alto rappresentante del Governo Regionale del Kurdistan in Italia e presso la Santa Sede, sull'attuale situazione nella regione del Kurdistan iracheno

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 15 ottobre scorso.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare l'Alto Rappresentante per la partecipazione alla seduta odierna, ricorda di avere avuto la possibilità di incontrarla lo scorso 7 maggio e di avere sin da allora potuto acquisire notizie utili sulla situazione in Kurdistan. Da allora, tuttavia, le cose sono profondamente cambiate e la tragica attualità è legata alla violenta azione delle milizie del cosiddetto *Islamic State*. La testimonianza dell'Alto Rappresentante è perciò estremamente opportuna e utile.

La dottoressa KADER, alto rappresentante del Governo Regionale del Kurdistan in Italia e presso la Santa Sede, nel ringraziare per l'occasione offerta e nell'auspicare che a tale rappresentanza l'Italia voglia riconoscere lo *status* diplomatico riprendendo analoghe decisioni di altri Stati europei, come – tra l'altro – Austria, Spagna e Svezia, sottolinea che inizialmente avrebbe voluto utilizzare questa audizione per denunciare il massacro di 182.000 curdi, tra cui molte donne e bambini, durante l'infame campagna di Amfal nel 1988 da parte di Saddam Hussein. Tale massacro è stato riconosciuto come atto di genocidio da parte dell'Alta Corte penale irachena, nonché da parte del Governo norvegese, del Parlamento svedese, del Parlamento britannico, del Parlamento sud-coreano e la questione, attualmente, è all'esame del Congresso degli Stati Uniti d'America. Sarebbe importante se anche l'Italia volesse procedere a tale importante riconoscimento. Oggi purtroppo l'emergenza è data dalla violenta campagna militare condotta dall'*Islamic State* che all'inizio dell'anno era stata prevista dal presidente della Regione del Kurdistan Barzani, una campagna che ha portato a numerosi massacri, attuati con una ferocia e crudeltà persino maggiori di Al Qaeda, nell'intento di imporre la *sharià* alla popolazione. Il sogno di costituire un grande califfato islamico sunnita nelle regioni a maggioranza sunnita di Siria e Iraq viene perseguito disseminando terrore e perpetrando violenze inaudite. I coraggiosi soldati curdi peshmerga – come è noto – si stanno battendo strenuamente per difendere contro tale barbarie il mosaico di pace e stabilità che è il Kurdistan, unico in tutto il Medio Oriente, e questo nonostante l'Iraq non stia fornendo l'adeguato supporto finanziario e bellico. I numeri del massacro sono inquietanti e parlano di più di un milione e mezzo di sfollati e rifugiati nella regione del Kurdistan; più di 430.000 rifugiati Yazidi, di cui 290.000 diretti verso la Turchia, ma rientrati successivamente in Kurdistan; 3.000 donne e ragazze rapite e vendute a Mosul o in Siria; quattordici antichi luoghi di culto yazidi sono stati distrutti e bruciati. In tale situazione vi è una vera e propria emergenza alimentare e sanitaria e, nonostante l'assistenza delle agenzie delle Nazioni Unite e di tanti paesi, permangono rilevanti problemi di coordinamento. L'anno scolastico non è potuto partire in quanto molti edifici scolastici vengono utilizzati per accogliere le famiglie dei rifugiati. Per quanto riguarda Kobane il rischio è di veder chiudere il valico attraverso il quale sono fuggiti finora in Turchia oltre 200.000 rifugiati. In questa drammatica situazione è necessario che le Agenzie delle Nazioni Unite e tutti i Paesi, in particolare l'Italia, alla quale va ri-

volto in questo senso un accorato appello, continuo ad assicurare i loro aiuti umanitari e militari.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*), nel sottolineare come nell'attuale drammatica situazione in Kurdistan siano in gioco basilari principi di civiltà, esprime il convincimento che l'Occidente dovrebbe assicurare pieno sostegno alle istanze del popolo curdo non escludendo addirittura l'appoggio alla costituzione di un vero e proprio Stato curdo. La drammaticità della situazione richiede infatti l'adozione di misure straordinarie con un ribaltamento, se necessario, delle posizioni tradizionali dell'Occidente che potrebbe portare anche a rimuovere il PKK dall'elenco delle organizzazioni terroristiche. In questo quadro un lavoro diplomatico particolarmente intenso andrà condotto sulla Turchia perché muti il proprio atteggiamento. Auspica infine che possa essere costituita una associazione di amicizia parlamentare tra Italia e il Kurdistan.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*), nel ringraziare l'Alto Rappresentante per la sua presenza alla seduta odierna e nell'esprimere piena condivisione rispetto all'intervento del senatore Mazzoni, chiede maggiori notizie sulla condizione dei bambini nelle regioni curde e sul mancato avvio dell'anno scolastico.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) chiede se gli aiuti italiani siano arrivati e se sul posto sia necessario altro in termini di assistenza umanitaria e militare.

La senatrice SIMEONI (*M5S*) informa che il suo Gruppo intende utilizzare l'occasione della conferenza PESC/PESD programmata nei prossimi giorni in Senato per rilanciare le questioni qui rappresentate dalla dottoressa Kader e, in particolare, per denunciare le violenze subite dalle donne ad opera dei miliziani dell'IS.

Il presidente MANCONI, nell'assicurare di voler approfondire la questione del riconoscimento del genocidio del popolo curdo, come richiesto dall'alto rappresentante Kader, chiede nel dettaglio quali siano gli aiuti sul piano umanitario e militare che l'Italia potrebbe fornire nell'attuale drammatica situazione del Kurdistan.

La dottoressa KADER, nel ribadire che il riconoscimento del popolo curdo è questione fondamentale, ringrazia nuovamente l'Italia per l'aiuto umanitario e militare offerto assicurando che nei prossimi giorni farà pervenire alla Commissione una nota specifica in merito. Nel precisare che i buoni rapporti con la Turchia sono fondamentali per una efficace azione di contrasto verso le milizie dell'IS ricorda che circa 2.000 donne curde, yazide e cristiane, sono state rapite e violentate.

Il presidente MANCONI ringrazia la dottoressa Kader e i senatori presenti al dibattito, dichiarando chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Martedì 4 novembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
MICHELONI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 4 novembre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Interviene il direttore di Rainews24, Monica Maggioni.

La seduta inizia alle ore 12,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 3 novembre 2014 la presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Nicola Fratoianni, in sostituzione della deputata Silvia Velo, entrata a far parte del Governo. Nell'esprimere il mio personale ringraziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione, alla deputata Velo per il suo contributo alla nostra attività, do il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, al collega Fratoianni.

Audizione del direttore di Rainews24, Monica Maggioni
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Monica MAGGIONI, *direttore di Rainews24*, svolge una relazione al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*), il deputato Pino PISICCHIO (*Misto*), il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), i deputati Giorgio LAINATI (*PdL*), Nicola FRATOIANNI (*SEL*), Fabio RAMPELLI (*FdI*), Michele ANZALDI (*PD*) e Mirella LIUZZI (*M5S*) e i senatori Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) e Paolo BONAIUTI (*NCD*).

Monica MAGGIONI, *direttore di Rainews24*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Maggioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 4 novembre 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 13,05.

Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), Alberto Manenti
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta)

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il direttore Alberto Manenti per il contributo fornito.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE

Il Comitato Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione si è riunito dalle ore 12,05 alle ore 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 4 novembre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 13,05.

Audizione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi, accompagnato dal dottor Rocco Antonio Burdo, direttore dell’Ufficio intelligence della Direzione centrale antifrode e controlli, e dal dottor Paolo Raimondi, Capo segreteria e responsabile comunicazione e relazioni esterne dell’Ufficio del Direttore.

Giuseppe PELEGGI, *direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli*, svolge alcune considerazioni introduttive.

Rocco Antonio BURDO, *direttore dell’Ufficio intelligence della Direzione centrale antifrode e controlli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli*, svolge una relazione. Quindi, chiede che l’audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Bartolomeo PEPE (*MISTO*) e i deputati Piergiorgio CARRESCIA (*PD*), Alberto ZOLEZZI (*M5S*) nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giuseppe PELEGGI, *direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, rende una precisazione.

Rocco Antonio BURDO, *direttore dell'Ufficio intelligence della Direzione centrale antifrode e controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, risponde ai quesiti posti. Quindi, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene, per porre un quesito, il deputato Alberto ZOLEZZI (*M5S*).

Rocco Antonio BURDO, *direttore dell'Ufficio intelligence della Direzione centrale antifrode e controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, risponde al quesito.

Intervengono, per svolgere alcune considerazioni, Giuseppe PELEGGI, *direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, e il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, il quale, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 20,05.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Franco Roberti, accompagnato dal Sostituto procuratore nazionale antimafia, dottor Roberto Pennisi.

Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia*, e Roberto PENNISI, *Sostituto procuratore nazionale antimafia*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Enrico BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) e Paolo AR-RIGONI (*LN-Aut*), nonché i deputati Dorina BIANCHI (*NCD*), Alberto ZOLEZZI (*M5S*), Piergiorgio CARRESCIA (*PD*), Giovanna PALMA (*PD*), Stefano VIGNAROLI (*M5S*) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia*, e Roberto PENNISI, *Sostituto procuratore nazionale antimafia*, rispondono ai quesiti posti.

Interviene, per porre un quesito, il deputato Alberto ZOLEZZI (*M5S*).

Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia*, risponde al quesito. Chiede quindi che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi questo pomeriggio, ha deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo pieno e a titolo gratuito del colonnello dell'Arma dei Carabinieri Antonio Labianco nonché della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito dell'ingegner Luigi Masotti. La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

È stato altresì stabilito che i resoconti stenografici delle audizioni svolte nel corso delle missioni siano pubblicati sul sito internet della Camera, ad eccezione delle parti segretate.

È stato infine stabilito che le previste missioni in Veneto abbiano luogo a Padova (dal 19 al 21 novembre) e a Venezia – Porto Marghera (dal 26 al 28 novembre).

(La Commissione prende atto).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone, in conformità a quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella odierna riunione appena svoltasi, che la Commissione deliberi l'acquisizione di copia dell'intera documentazione raccolta dalle Commissioni sul ciclo dei rifiuti delle precedenti legislature.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito)

La seduta termina alle ore 21,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Martedì 4 novembre 2014

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 12,05 alle ore 12,30.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 12,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 28 ottobre scorso, ha convenuto su un elenco (che potrà in seguito essere modificato o integrato) di audizioni da svolgere.

Oltre a quelle, già comunicate, del Ministro dell'interno (fissata per il 19 novembre alle 14.30) e del Ministro della difesa (fissata per il 25 novembre alle 14), le audizioni riguarderanno i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia, dei beni e delle attività culturali.

Preannuncia inoltre che, diversamente da quanto previsto in convocazione, l'audizione di Gerardo Bianco, presidente nella IX legislatura della Commissione parlamentare d'inchiesta sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi, avrà luogo nel pomeriggio di domani, in un orario che sarà definito

in relazione all'andamento dei lavori parlamentari; l'audizione di Giovanni Pellegrino, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi nella XII e nella XIII legislatura, si terrà invece martedì 11 novembre, alle ore 20.30.

Sono inoltre previste audizioni di altri componenti di Commissioni parlamentari di inchiesta delle scorse legislature e di magistrati che si occuparono di indagini e procedimenti relativi al caso Moro. Precisa che, man mano che verrà acquisita la loro disponibilità e saranno individuate le date delle relative audizioni, ne verrà data comunicazione.

Comunica, quindi, che sempre nella riunione del 28 ottobre scorso, l'Ufficio di presidenza ha deliberato di acquisire alcuni atti e documenti della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività di *intelligence* italiana.

Nella medesima riunione si è poi convenuto di richiedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge istitutiva, alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, copia di tutti gli atti e i documenti riguardanti il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro che siano stati eventualmente formati o acquisiti dalla stessa Commissione.

L'Ufficio di presidenza ha altresì concordato sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale di un esperto archivista in servizio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali.

Comunica, infine, che è stata completata la costituzione del Comitato per le proposte istruttorie, istituito lo scorso 21 ottobre e composto dai 16 componenti dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e da 5 ulteriori componenti, scelti tra i tre gruppi maggiormente rappresentati in seno alla Commissione. Tali 5 ulteriori componenti sono i senatori Giacomo Caliendo, Rosa Maria Di Giorgi, Miguel Gotor, Stefano Lucidi e il deputato Gero Grassi. Il Comitato ha tenuto la sua prima riunione lo scorso 22 ottobre.

(La Commissione prende atto).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 12,35.

